

## XXXIX.

## TORNATA DEL 25 GENNAIO 1881

Presidenza del Presidente TECCHIO.

**SOMMARIO.** — *Sunto di petizioni — Omaggi — Discussione del progetto di legge per l'avanzamento nel personale della R. Marina militare, sul testo dell' Ufficio Centrale — Annunzio della nomina a Ministro della Pubblica Istruzione del Deputato Guido Baccelli, in surrogazione del Deputato F. Desanctis, dimissionario — Ripresa della discussione degli articoli del progetto di legge anzidetto, alla quale prendon parte i Senatori Casati, Relatore, Pescetto, Bruzzo e i Ministri della Marina e dell' Interno — Rinvio di alcuni articoli all' Ufficio Centrale per ulteriore esame — Discussione del progetto di legge per disposizioni circa gl' impiegati dei cessati Consigli degli ospizi delle provincie meridionali — Parlano nella discussione generale i Senatori Pantaleoni, Caracciolo Di Bella, Relatore, Tabarrini, De Cesare e Zini — Ad istanza di quest' ultimo vien rinviato al domani il seguito della discussione.*

La seduta è aperta alle ore 2,40 pom.

È presente il Ministro della Marina; più tardi interviene il Ministro dell' Interno.

Il Senatore, *Segretario*, TABARRINI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

**Atti diversi.**

Il Senatore, *Segretario*, TABARRINI dà lettura del seguente sunto di petizioni:

N. 23. La Camera di commercio ed arti di Caltanissetta ricorre al Senato perchè voglia prendere in considerazione alcune osservazioni intorno al progetto di legge per l'abolizione del corso forzoso.

24. Dodici compatroni di un beneficio fondato dal sacerdote Filippi Antonio nel Comune di Villa del Bosco (Novara) domandano la restituzione dei beni vincolati a quel beneficio, dei quali il Demanio prese possesso in virtù della legge 15 agosto 1867.

25. La Camera di Commercio ed Arti di Siracusa fa istanza, perchè venga sollecitamente approvato il progetto di legge per l'abolizione

del corso forzoso, sottoponendo alcune osservazioni intorno a varie disposizioni del progetto medesimo.

Fanno omaggio al Senato:

Il signor A. Schiarini Cassi, di un esemplare in carta distinta della *Farsaglia di Lucano, volgarizzata dal conte Francesco Cassi*;

Il bibliotecario Luigi Masetti, dei suoi *Cenni cronologici sulla fondazione, progresso e fine del nobile collegio ed università Nolvi in Fano*;

L'avv. cav. Dario Bertolini, delle *Notizie e documenti sulla diocesi di Concordia, raccolti dal sacerdote Ernesto Degani*; e di un *Saggio di storia della città di Caorle, del dott. Trino Bottani*;

Il Ministro dell' Istruzione Pubblica, del 4° volume dei *Documenti inediti per servire alla storia dei Musei d' Italia*;

Il sindaco di Milano, degli *Atti di quel Municipio pel 1879-80*.

**Comunicazioni del Governo.**

DEPRETIS, *Ministro dell' Interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il signor Ministro dell'Interno.

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno*. Per incarico avuto dal Presidente del Consiglio, ho l'onore di annunciare al Senato che S. M., con decreto del 2 gennaio, ha accettato le dimissioni dell'onorevole Deputato Francesco De Sanctis, Ministro dell'Istruzione Pubblica, ed ha nominato a reggere quel Dicastero il Deputato Guido Baccelli.

#### Discussione del progetto di legge N. 14.

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno il progetto di legge intitolato: Avanzamento nel personale della R. Marina Militare.

Interrogo prima di tutto il signor Ministro della Marina se intende che la discussione si apra sul progetto di legge da lui presentato, ovvero su quello proposto dall'Ufficio Centrale.

ACTON, *Ministro della Marina*. Io non ho difficoltà che la discussione si apra sul progetto di legge proposto dall'Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. Dunque si procede alla lettura del progetto di legge proposto dall'Ufficio Centrale.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge: (V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Poichè nessuno chiede la parola sulla discussione generale, si procede alla discussione speciale.

Il signor Segretario Senatore Chiesi è pregato di rileggere l'articolo primo.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

#### Avanzamento nel personale della Regia Marina

##### Disposizioni generali.

##### Art. 1.

Nessuno può essere ammesso nei Corpi militari della R. Marina con grado di ufficiale, se non è cittadino dello Stato.

Chi è ammogliato deve prima di essere nominato, costituire la rendita necessaria per gli usi voluti dalla legge 11 marzo 1872 sul ma-

trimonio degli ufficiali, nei modi da quella legge prescritti.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo.

Nessuno chiedendo la parola, lo pongo ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato).

##### Art. 2.

Nessun individuo appartenente ai Corpi militari e personale civili della R. marina può conseguire avanzamento di grado, se non è riconosciuto idoneo agli uffici del grado superiore e meritevole, sotto tutti gli aspetti, di promozione.

L'idoneità è accertata nei modi stabiliti da speciale regolamento approvato con reale decreto, e nei casi determinati dalla presente legge, anche per mezzo d'esami.

I modi ed i programmi degli esami sono determinati dal regolamento stesso.

Senatore CASATI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI, *Relatore*. Ho domandato la parola per fare avvertire che, malgrado abbia riveduto le bozze varie volte, sono nondimeno incorsi alcuni errori di stampa. In questo secondo articolo, ad esempio, avverto si dice *personale* invece di dire *personali*.

PRESIDENTE. Se niuno domanda la parola, pongo ai voti questo articolo 2.

Chi intende di approvarlo, voglia sorgere. (Approvato).

##### Art. 3.

Nessuno può essere promosso ad un grado qualunque, se non ha servito nel grado immediatamente inferiore del Corpo, della categoria cui appartiene, salvo le eccezioni contemplate nella presente legge.

(Approvato).

##### Art. 4.

Gli avanzamenti hanno luogo per anzianità, a scelta e per concorso, nelle proporzioni e nei modi stabiliti dalla presente legge.

L'avanzamento a scelta cessa, ed è surrogato

dall'avanzamento per anzianità, quando non si trovi fra i promovendi chi abbia i requisiti necessari per meritare la scelta, cioè azioni segnalate di guerra ovvero qualità tali che lo rendano incontestabilmente da preferirsi agli ufficiali più anziani.

La scelta ha luogo nel primo terzo degli individui del medesimo grado, salvo le eccezioni stabilite in questa stessa legge.

Senatore PESCIOTTO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCIOTTO. Anzitutto dichiaro che mi associo molto di buon grado alle massime di avanzamento che in questo quarto articolo furono proposte dall'onorevole Ministro Acton, dal quale debbo dichiarare pure che non mi attendeva niente di meno, essendochè esso, avendo passato quasi tutta la sua vita in mezzo al Corpo degli ufficiali, sa quali sono state le impressioni nel Corpo medesimo prodotte, od almeno nella grande maggioranza dei componenti di esso, dagli avanzamenti fatti a scelta, avanzamenti a scelta, m'affretto a dirlo, che furono contenuti nei più stretti e lodevoli limiti. Del pari faccio plauso alla maggioranza della Commissione che ha sostenuto così validamente nella sua Relazione la convenienza di ridurre l'avanzamento a scelta a quella modesta proporzione, corrispondente al modesto numero di individualità che meritano realmente ed incontestabilmente un tanto premio.

Da circa 18 anni che faccio parte di Connessi che devono proporre gli avanzamenti per uno speciale Corpo dell'esercito, io ho sempre e continuamente sostenuto il principio di dare l'avanzamento a scelta solo quando vi sono titoli assoluti, di somma attendibilità, e raggiungenti gli estremi per meritare un tanto premio ad una persona; premio che se riesce tale per uno, si inverte nella punizione più grave e delle più sentite per molti altri, che pur non hanno il menomo demerito non solo, ma che hanno sempre prestati lodevoli servizi.

Non posso tralasciare, avendo la parola, non solo di associarmi a quanto già egregiamente propone l'Ufficio Centrale, ma ben anche di proporre che sia ammessa una ancor maggiore restrizione alle promozioni a scelta. Purtroppo tutte o pressochè tutte le promozioni a scelta che sono state fatte fino al giorno d'oggi, anzi

che corrispondere all'intento teorico di produrre un miglioramento della classe degli ufficiali, ed un valor morale maggiore nell'esercito, intenti che indubbiamente dettarono lo stabilimento, nelle leggi sull'avanzamento dell'esercito e della marina, di corrispondente facoltà al Governo del Re, hanno dato risultati tutt'altro che i predivisati. Si opinava, ed ancor da alcuni pochi, ma pochi assai si opina, che l'avanzamento a scelta debba destare una gara, una emulazione fra gli ufficiali nel raggiungere quei titoli che valgano a procurar loro una tanta preferenza.

Ora, questa emulazione non solo non è nata, ma, al contrario di una nobile gara, si è suscitata la diffidenza fra l'uno e l'altro, si è dato luogo allo svolgimento di sentimenti di egoismo, di scoraggiamento, e si lasciò argomento alla credenza assai diffusa, quanto erronea, per la quale siffatte promozioni vengono attribuite allo intrigo e ad influenze estranee al servizio.

E così nell'esercito, oltre all'essersi introdotta una certa diffidenza, vi è pure diminuito il bello e potente cameratismo che vi esisteva quando gli avanzamenti si facevano solo per anzianità.

Debbo accertare, onorevoli Colleghi, che la promozione a scelta, la quale pur tanto favorisce un ufficiale, a grande iattura di molti altri, si fonda sopra titoli che non hanno altra base che lo svariato apprezzamento che dei titoli uno ne faccia; base che per questo avanzamento è difficile assai di constatare, non essendo possibile avere una unità di misura per il merito; mentre, essendovi invece fatti che evidentemente constano il demerito, fatti che difficilmente alcuno può riconoscere altrimenti che meno che lodevoli, si può con molta maggiore certezza d'agire equamente, di non offendere giuste suscettibilità, e colla convinzione di non recar nocimento a chi non ha demeriti, negare temporaneamente o definitivamente avanzamento a colui che ha mostrato di esserne meno meritevole degli altri. Ma il valore di un individuo in tempo di pace, parlo, o Signori, dell'assieme dei valori morali, del tecnico e dell'intellettuale, come si a fa misurarli? Come stabilire maggiore quello di uno di quello di un altro, quando per ambi non esiste affatto il menomo elemento di biasimo? Qual'è la base che deb-

bono avere coloro cui spetta fare proposte di siffatto avanzamento?

Ho visto dichiarare meritevole e promuovere per avanzamento straordinario od a scelta, e così essere anteposto, se ben ricordo, a 15 altri suoi colleghi che pur erano annotati quasi tutti molto favorevolmente, un ufficiale (distintissimo ufficiale, mi affretto di soggiungere) perchè di ritorno da una missione, da un viaggio all'estero, aveva riferito stupendamente sui servizi che nel Belgio, che nell'Inghilterra aveva avuto agio di esaminare.

Ma, o Signori, se questo ufficiale ha già avuto la bella e tanto generalmente ambita soddisfazione di viaggiare per conto del Governo, di istruirsi, di farsi un patrimonio maggiore di cognizioni, deve avere ancora quello di essere promosso prima di altri più di lui anziani che hanno continuamente fatto, e fatto lodevolmente il loro servizio? Potrei, e forse dovrei accennarvi parecchi e non pochi altri fatti quali quello ed anche più gravi di quello che or vi ho esposto; ma per rispetto al vostro tempo prezioso, onorevoli Colleghi, mi riservo di farlo, e di farlo ampiamente, se vi saranno oppositori alle massime conseguenti dall'articolo in discussione, od in altra che tengo non lontana occasione.

Coloro che vorrebbero raggiungere l'ottimo con la scelta, permettanmi di dirlo, non vogliono distrutto il buono: contentiamoci di raggiungere questo, come è generalmente e maggiormente assai possibile.

Debbo ancora aggiungere che quanto fallace fu il concetto di destare una nobile emulazione nella classe degli ufficiali, mediante le promozioni a scelta, ugualmente non si ottiene con esse un maggior valore dell'esercito: si avrà bensì a capi di esso i più distinti ufficiali, ufficiali giovani, capaci, intelligenti ed energici; ma essi troveranno ugualmente nei loro dipendenti, in coloro ai quali sono stati anteposti, uguale prontezza, uguale zelo, uguale piena e buona volontà nel corrispondere alle loro chiamate, come la troverebbe chi fosse giunto al comando senza lederne l'amor proprio? Quell'amor proprio che per ogni valevole militare debb'essere una delle prime doti dell'animo, congiuntamente col sentimento della stima e del rispetto di sé medesimo, sentimenti questi che nobilitano e che sviluppano quell'autorevolezza necessaria in chi comanda.

Ora, colla dichiarazione che fa il Governo, essere uno più capace, più meritevole di un altro, naturalmente questo oltrechè per quell'avanzamento che era stato fra le sue maggiori naturali e giuste aspirazioni, si sente umiliato rispetto ai suoi colleghi ed ai suoi dipendenti, riesce scoraggiato, quasi avvilito, ed evidentemente perde così anche quell'autorità, quella energia, quel sentimento del dovere, quello zelo del servizio che aveva per l'addietro spiegato, ed ogni sua qualità militare si debilita, e anzichè progredire ulteriormente, scema. Conseguo da tanto che avremo scelti e giovani capi, ma che avremo ridotto a forse meno che *mediocri* i già *buoni* loro dipendenti, e mancheranno la unità, la compattezza delle forze, fattori principali della vittoria.

Per queste considerazioni, di grand'animo do il mio voto, non solamente a quanto ha fatto la Commissione, ma desidero che sia ancora più esplicitamente dichiarato che l'avanzamento a scelta è un avanzamento di *eccezione*, è un avanzamento dato precisamente ed unicamente al merito incontestato ed eminente.

Io non so far buone le dichiarazioni che fa la minoranza della Commissione, chè anzi quelle mi mettono maggiormente in sospetto.

Essa sosterebbe che il 2° comma è distruttivo del 1°, e che con quello si rende illusorio l'avanzamento a scelta, concedendolo solo al merito; ed attribuirsi ben diverso valore nel linguaggio militare alla scelta ed al merito.

Mi permetto di notare che non solo nella lingua militare, ma nella lingua comune è concetto ben diverso la *scelta* da quello del *merito*. Il fatto è che per la *scelta* non occorre avere a base il *merito*, e tanto è vero che pur troppo è duopo constatare che tutte le promozioni in generale sono state fatte per *scelta* e non per *merito*. Ed è precisamente per ciò che le promozioni fatte a scelta e non a merito furono meno bene vise e disgregatrici di quella solidarietà, di quel cameratismo, di quella rispettiva fiducia fra colleghi militari, che sono elementi necessari non solo, ma indispensabili in un esercito.

Io ritengo che questo articolo, pel concetto istesso che lo consigliò all'onorevole signor Ministro ed alla Commissione, vuol essere più esplicitamente concretato rispetto alla eccezionalità delle promozioni a scelta, sì che non

si possa giammai, come altri volle fosse intesa analoga anteriore disposizione, e che cioè fosse obbligo di legge fare delle promozioni a scelta, vi fossero o non ufficiali che raggiungessero quei tanti meriti per avere un sì grande guiderdone.

Ora, a fronte di tanto, senza che io vada ad accennarne molti altri consimili di uguale gravità, i quali hanno portato questo criterio della scelta ad un punto talmente esteso da disordinare, da sconcertare la buona armonia dell'esercito, propongo, e spero che la Commissione ed il Ministero vorranno accettare, che l'articolo quarto sia così concepito, che cioè al primo comma si aggiunga « *ed anche a scelta* », per istabilire che la scelta è condizione eccezionale e non di regola; e che nel secondo comma sia stabilito che l'avanzamento a scelta deve esser conseguenza di una proposta del Consiglio superiore di Marina.

Questo concetto non è stato invero accettato nè dall'onorevole signor Ministro, nè dalla nostra Commissione, perchè, secondo essi, si diminuirebbe la responsabilità ministeriale.

Mi permetta la Commissione di dire che io ho poca fede nella *responsabilità ministeriale*. È una parola che suona altamente, ma, nel fatto pratico, non ne abbiamo mai visto alcun risultato.

La minoranza della Commissione dice che questa teoria dell'avanzamento a scelta è ottima, ed appunto perchè ottima non bisogna abbandonarla; e che se qualcuno fra i Ministri, che hanno facoltà d'attuvarla, trasmodasse, si richiamerà sulla retta via. Se non che richiamare un Ministro alla osservanza stretta di una legge quanto è difficile, è altrettanto indeterminato, non essendovi alcuna legge che stabilisca e determini la responsabilità ministeriale.

D'altra parte poi non saprei persuadermi che la responsabilità ministeriale sia menomamente lesa dall'essere fatte dal Consiglio superiore di Marina le proposte d'avanzamento; che se da ciò la responsabilità ministeriale fosse lesa, ne conseguirebbe a mio avviso, e molto logicamente, che sarebbe grandemente compromessa quella di ogni nuovo Ministro dall'esistenza dei numerosi ufficiali da' suoi antecessori proposti alla nomina a S. M.

Non è certo la questione del grado che può

attenuare la responsabilità ministeriale; quello che potrebbe per avventura attenuarla si è la posizione, l'impiego che avesse alcuno in cui il Ministero non riponesse fiducia.

Ma le leggi sullo stato degli ufficiali e sull'avanzamento dell'esercito provvedono appunto a ciò col diritto che danno al Ministro di collocare in disponibilità tutti i capi di servizio che crede non abbiano quell'idoneità da meritare tutta la sua fiducia; è quindi la sua responsabilità perfettamente tutelata. Quando il Consiglio superiore di Marina (cosa che reputo molto difficile) ritenesse meritevole di promozione un ufficiale nel quale il Ministro non avesse fiducia, questo tutelerebbe ampiamente la sua responsabilità, col collocarlo in disponibilità od in aspettativa, come appunto prevedono le vigenti leggi, ovvero col non dare ad esso alcuno di quegli impieghi nei quali egli ritenesse non fosse per corrispondere alla fiducia da lui in esso riposta.

Quindi propongo che l'aggiunta relativa al Consiglio superiore di Marina sia introdotta in quest'articolo, ed in pari tempo che sia anche inserita in essa la qualifica di qualità *eminenti*, non già per i servizi, giacchè accetto pienamente quanto ha detto nella Relazione la nostra Commissione riguardo i servigi prestati, essere cioè, e quasi sempre, una fortuna l'aver avuto occasione di prestarli, come ad esempio il viaggio all'estero che ho accennato, ma bensì per le qualità; qualificate queste per eminenti, come nello schema proposto dal Ministero, sarebbe assai meglio determinata la condizione dell'eccezionalità dell'avanzamento a scelta.

E così propongo che oltre alla qualifica di *eminenti*, alle qualità sia anche aggiunta quella di *militari*, perchè, per esempio, se uno avesse molte qualità di coraggio civile, se fosse distinto diplomatico, se uno fosse un distinto geologo, o che so io, mi pare che queste doti non corrisponderebbero al concetto del Ministero nè a quello della Commissione...

Senatore CASATI, *Relatore*. Domando la parola.

Senatore PESCIOTTO.... Queste modificazioni io avrei concretate come segue:

« Gli avanzamenti hanno luogo per anzianità, per concorso ed *anche a scelta*, nelle propor-

zioni e nei modi stabiliti dalla presente legge.

« L'avanzamento a scelta ha luogo a seguito di proposta del Consiglio superiore di Marina, basato sull'aver riconosciuto fra i promovendi delle personalità che ne sono meritevoli per azioni segnalate di guerra, ovvero per qualità militari, morali ed intellettuali eminenti, che li rendano incontestabilmente preferibili ai più anziani di loro ».

PRESIDENTE. Il Senatore Casati, Relatore, ha la parola.

Senatore CASATI, *Relatore*. La proposta fatta dall'onorevole Pescetto si riduce in fin dei conti in parte a ristabilire l'articolo tal quale era proposto dall'onorevole Ministro, in parte ad introdurre il parere del Consiglio superiore di marina.

Nella Relazione si sono indicate le ragioni per le quali l'Ufficio Centrale non credette di adottare il parere del Consiglio superiore di marina, e per le quali anche cercò in parte di attenuare le proposte fatte dall'onor. Ministro.

Sta bene che la responsabilità ministeriale, come dice l'onorevole Senatore Pescetto, non può assolutamente coprire l'arbitrio; giacchè parmi abbia voluto alludere a possibili arbitri.

È vero: non si vedrà mai per la promozione di un ufficiale un Ministro essere chiamato realmente responsabile dal Parlamento nei termini generali in cui si intende la responsabilità ministeriale, essere cioè accusato dalla Camera dei Deputati. Ma una certa responsabilità morale l'ha tuttavia; e questa responsabilità morale deve trattenere un Ministro dall'usare un arbitrio che dalla legge non gli sia consentito.

Ora, nell'articolo quale fu proposto dall'Ufficio Centrale, una remora abbastanza grave al Ministro è imposta; poichè, quando è che egli può esercitare la nomina a scelta? Soltanto, in primo luogo, quando vi sia un'azione segnalata di guerra. Ora, questo non è un caso che si possa inventare; ci deve essere realmente stata questa azione segnalata, e deve risultare dallo stato caratteristico e dallo stato matricolare dell'ufficiale, nè può essere supposta dal Ministro.

Oppure l'ufficiale deve avere qualità tali che lo rendano incontestabilmente superiore ai suoi colleghi più anziani. E questa parola *incontestabilmente* è naturale che debba mettere in pensiero il Ministro il quale volesse commettere un

arbitrio e scegliere un ufficiale che non fosse riconosciuto di merito superiore ai suoi colleghi, perchè la parola « incontestabilmente » vuol precisamente dire che tutti riconoscano, fatta qualche eccezione, questi meriti nell'ufficiale.

Per il che l'Ufficio Centrale fu di parere che convenisse limitare nel Ministro il diritto di scelta, ma che poi non si dovesse spingere questa limitazione fino all'estremo e con delle restrizioni troppo gravi togliere affatto quel diritto.

L'Ufficio Centrale ha creduto adunque bene di evitare il caso che si desse la promozione a scelta ad un ufficiale il quale fosse stato incaricato di certi servizi, anche se in questi servizi avesse dimostrato dei meriti speciali.

L'Ufficio Centrale ha detto: Il Ministro potrebbe incaricare di questi speciali servizi uno che vuole poi promuovere, e non incaricare un altro che avrebbe un eguale merito, ma che non gli fosse ugualmente gradito.

E siccome in questo caso il merito di speciale servizio non può essere dimostrato che da chi fu incaricato di un dato servizio, ne conseguirebbe che due ufficiali di egual merito non vengano messi nella stessa posizione.

L'Ufficio Centrale ha poi tolto la parola « eminente », perchè, a dire il vero, questa parola è un poco troppo superlativa.

È impossibile il sostenere che vi sia sempre nella marina, ed in ogni grado di essa, un uomo il quale abbia delle qualità in grado eminente. Parve dunque alla Commissione che questa parola fosse troppo restrittiva, e si è contentata della parola « incontestabilmente ».

Quanto al parere del Consiglio superiore di Marina, esso certamente sarebbe di grande valore; ma in pratica non servirebbe a gran cosa, perchè sarebbe, a detta anche dell'onorevole Senatore Pescetto, un parere puramente e semplicemente consultivo.

Per il che il Ministro potrebbe non tenerne conto, essendo questi pareri segreti, che non si stampano, e quindi non sono conosciuti.

Resta la responsabilità ministeriale; ma questa si ha pure nel caso che il Consiglio superiore non sia stato interpellato. Ma è poi esatto che il Ministro nell'esercitare il diritto di scelta non prenda pareri da nessuno? No, poichè egli deve fondare il suo giudizio sugli stati caratteristici;

ora, questi sono appunto fatti dagli ufficiali superiori, e, se non m'inganno, passano al Consiglio superiore della Marina per essere approvati; sicchè questo, se non direttamente, è stato però consultato in genere sulle qualità di tutti gli ufficiali. Da ciò si vede che il parere del Consiglio superiore di Marina, se non da questa legge, è però domandato dai regolamenti.

Io credo quindi che sarebbe bene lasciare l'articolo tal quale è stato formulato dall'Ufficio Centrale.

Non credo che le proposte dell'onorevole Pescetto, le quali apprezzo realmente nel loro concetto, aggiungano efficacia all'articolo; credo invece che in alcuni casi potrebbero riuscire d'imbarazzo al Ministro, poichè, se il Ministro è responsabile, un poco di latitudine bisogna pur lasciargliela; non troppa, ma fino ad un certo punto è necessario che l'abbia.

Dicendo, come propone l'onorevole generale Pescetto « *per anzianità, per concorso ed anche a scelta* » non so se quell'*anche* avrebbe l'efficacia di lasciar supporre che alla *scelta* non s'abbia a ricorrere se non in casi eccezionali. Quell'*anche*, messo così, vuol dire che ci sono due casi ed anche un terzo; ma non toglie niente alla validità di questo terzo caso più che agli altri due. Dunque quell'*anche* non mi parrebbe che avesse una ragione assoluta di essere.

Mi pare eziandio che l'onorevole Pescetto abbia detto che nel secondo comma sarebbe bene accennare che l'avanzamento a scelta debba essere eccezionale. Ora, io osservo, ciò lo dice precisamente l'articolo, poichè determina che tale avanzamento non possa aver luogo se non in caso di azioni segnalate di guerra, o in caso che l'ufficiale abbia qualità tali che lo rendano incontestabilmente superiore ai suoi colleghi più anziani. Queste due gravissime restrizioni costituiscono appunto la dichiarazione di eccezionalità, perchè se non fosse stato il caso di eccezionalità, non si sarebbero messe.

Per conseguenza l'Ufficio Centrale, ripeto, mantiene l'articolo quale è, poichè lo crede egualmente efficace ad ottenere lo scopo che l'onorevole Senatore Pescetto si prefigge.

ACTON, *Ministro della Marina*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il signor Ministro della Marina.

ACTON, *Ministro della Marina*. Non ho che da aggiungere poche parole a quanto ha detto l'onorevole Relatore, a proposito delle proposte fatte dal Senatore Pescetto, per rassicurarlo sul modo come vengono formulate le proposte di avanzamento a scelta.

I capi servizio, i comandanti delle navi e di dipartimento, nel formulare gli specchi caratteristici dei diversi ufficiali che hanno sotto i loro ordini, compilano il loro foglio caratteristico indicando se meritano avanzamento a scelta, o meritano avanzamento a semplice turno di anzianità.

Questi specchi sono trasmessi al Consiglio superiore per essere presi in esame; ed il Consiglio, dopo di averli esaminati, formula per conto proprio le liste di avanzamento a scelta o per anzianità. E ciò in virtù dell'istituzione del Consiglio superiore e del regolamento a cui si deve uniformare.

Quindi mi pare che l'onorevole Pescetto può essere perfettamente sicuro che il Ministro della Marina non può promuovere a scelta di sua autorità che solo in casi eccezionali, iscrivendo il candidato nel quadro di avanzamento a scelta, quadro che deve essere presentato al Consiglio superiore.

Senatore PESCETTO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Pescetto.

Senatore PESCETTO. Ringrazio l'onor. Ministro e il Relatore dell'Ufficio Centrale delle spiegazioni che si sono compiaciuti di darmi. Risponderò anzitutto all'onor. signor Ministro che io conoscevo perfettamente quell'andamento degli specchi caratteristici che, compilati dai capi di Corpo, sono trasmessi ai capi di dipartimento, da questi al Ministero e dal Ministero al Consiglio superiore di Marina; così appunto succede nell'esercito, almeno per quanto riguarda le armi speciali. Conoscevo egualmente che questi Consigli superiori fanno degli specchi per avanzamento. Ma pur troppo so per lunga e non grata pratica che gli specchi di avanzamento proposti da questi Consigli non sono in generale seguiti dal Ministero.

Non intendo con questo di fare allusione all'amministrazione dell'onor. Acton, nè a quella di altri; non faccio individualità. Ma asserisco che molte volte succede che le proposte per

avanzamento a scelta non sono ammesse ed attuate, e che poi per contro si sono fatti dei rimproveri perchè non si sono fatte proposte della fattispecie. E fra queste proposte di avanzamento a scelta mi occorre accennare ad una che fu fatta ripetutamente e che non solo non fu ammessa dal Ministero, ma che più, quando spettò all'ufficiale proposto per promozione a scelta di esserlo per turno d'anzianità, fu proposto ad altri!

È per questo che io vorrei che nell'articolo fosse inserito: *su proposta del Consiglio superiore di Marina*, credendo che acquisterebbe molto maggior peso ed assai maggiore considerazione questa proposta, essendo stabilita dalla legge, e tanto più ciò io vorrei in quanto che, le promozioni siffattamente conseguite, avranno per certo minori conseguenze demoralizzatrici, non potendosi per certo da nessuno attribuire moventi di favoritismo, o peggiori, al voto *unanime* di un Consesso; e dico unanime perchè altrimenti non sarebbe *incontestato* come vuole l'art. 4 già votato.

Comprendo benissimo, come ha esposto l'onorevole Relatore, che questa aggiunta all'articolo non darebbe un grande valore di più di quello che ha ora l'articolo medesimo, e che il Ministro colla sua responsabilità continuerebbe a fare quello che si è fatto per l'addietro, se così gli talentasse; epperò la ritiro. Ma, ripeto, sono lieto di avere provocato le dichiarazioni che ha tanto esplicitamente fatte l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, per le quali sono ormai bene determinati gli estremi legali per i quali solo alcuno può essere promosso a scelta.

La sua elaborata Relazione certamente esponeva poco presso quanto ha ora verbalmente esposto; ma ritenend'io che se essa fu dagli onorevoli signori nostri Colleghi studiata con molta attenzione, non fosse poi per essere estesamente conosciuta; ed essendo mio vivo desiderio che i concetti relativi allo avanzamento a scelta fossero quanto più possibile conosciuti, tengo avere raggiunto quest'intento col provocare che ho fatto dall'onorevole Relatore le pratiche e savie considerazioni le quali così verranno più facilmente a cognizione degli ufficiali dell'esercito e della marina a tranquillizzazione dell'animo di molti fra loro, ed a più

sicura norma delle proposte che alcuno fra essi debba fare.

In quanto alle modificazioni da me proposte, desidererei che fosse accettata quella che si riferisce ad aggiungere la qualifica di militari alle qualità indicate nel primo capoverso dell'articolo 4, perchè parmi che quest'aggiunta determini più nettamente il concetto.

Trattandosi di avanzamenti militari, qualora si dica in generale le qualità di un individuo si dà luogo a molte interpretazioni; invece, quando si dica le qualità militari, queste non potrebbero, a mio avviso, essere altre che quelle che sono stabilite dal regolamento per la compilazione degli specchi caratteristici...

Senatore CASATI, *Relatore*. Domando la parola.

Senatore PESCIOTTO... Abbiamo qualità fisiche, qualità intellettuali, qualità morali e qualità militari. Queste qualità sono chiarite e sviluppate dal regolamento che si riferisce agli specchi caratteristici. Anzi, se l'on. Ministro della Marina mi permette, dirò che le istruzioni da lui emanate per la compilazione di questi specchi caratteristici, e che si compiacque di farmi conoscere, sono tali, credo, da meritare l'approvazione di quanti le prendano in esame, perchè, agli aggettivi qualificativi molto indeterminati e vaghi usati per l'addietro, ha sostituito delle dichiarazioni nette ed indubbie, tali che, se non si possono dire matematiche, s'avvicinano per altro assai alla precisione matematica.

Mi limito in conclusione a proporre di aggiungere a *qualità* la qualifica di *militari*, senza però credere che ciò migliori poi sensibilmente la redazione della Commissione.

Senatore CASATI, *Relatore*. L'Ufficio Centrale non avrebbe nessuna difficoltà ad accettare la proposta dell'onorevole Senatore Pescotto, qualora la legge che stiamo discutendo riguardasse soltanto i Corpi militari della regia marina; ma mi permetto di fargli osservare che essa riguarda invece tutti i Corpi della marina, e che tra gli stessi Corpi della marina che sono chiamati *militari* ve ne sono di quelli nei quali le qualità militari non debbono essere le preponderanti. Pigliamo, per esempio, gli ufficiali del genio navale. Le qualità preponderanti in essi sono quelle della scienza per le costruzioni navali, non sono già le qualità militari. Così per gli ufficiali macchinisti la

qualità preponderante è di sapere ben condurre una macchina a bordo di un bastimento. Poi ci sono i commissari, i medici, i farmacisti, i capi tecnici. Tutti questi personali non hanno bisogno di qualità preponderanti militari.

Ora, il capitolo a cui si riferisce questo articolo che si sta discutendo è appunto intitolato: *Avanzamento del personale della regia marina. Disposizioni generali*. Riguarda adunque tutto il personale, e non solo quello militare propriamente detto.

Se si trattasse soltanto dell'avanzamento degli ufficiali di vascello, l'Ufficio Centrale accetterebbe immediatamente la proposta dell'onorevole Pescetto; ma nel caso presente non parmi opportuno introdurre un aggettivo, il quale non potrebbe sempre essere applicato.

Senatore PESCETTO. Ha ragione.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Pescetto insiste nella introduzione di questa parola?

Senatore PESCETTO. Io non insisto. Le spiegazioni date dall'onorevole Relatore me ne tolgono la possibilità.

Avendo visto in fine di quel comma la parola *ufficiali*, che io non credeva si potesse applicare nè al personale del Corpo reali equipaggi, nè ai professori e maestri, nè ai contabili e guardiani di magazzino, nè ai macchinisti, nè ad altri, dei quali parla pure la legge, mi pareva che si potesse aggiungere la parola *militari*. Dopo le spiegazioni date dall'onorevole Relatore, ritiro la mia proposta.

Senatore CASATI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI, *Relatore*. In fine dell'articolo c'è, è vero, la parola *ufficiali*, appunto perchè i macchinisti sono ufficiali, i commissari sono ufficiali, i medici sono ufficiali.

La parola *ufficiali* si applica anche a quei personali che si considerano come personali militari, quantunque per essi io non creda che le qualità indicate dall'onorevole Pescetto debbano essere le preponderanti.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Pescetto non insiste nel suo emendamento?

Senatore PESCETTO. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti l'articolo come è proposto dalla Commissione.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI lo rilegge:

#### Art. 4.

Gli avanzamenti hanno luogo per anzianità, a scelta e per concorso, nelle proporzioni e nei modi stabiliti dalla presente legge.

L'avanzamento a scelta cessa, ed è surrogato dall'avanzamento per anzianità, quando non si trovi fra i promovendi chi abbia i requisiti necessari per meritare la scelta, cioè azioni segnalate di guerra ovvero qualità tali che lo rendano incontestabilmente da preferirsi agli ufficiali più anziani.

La scelta ha luogo nel primo terzo degli individui del medesimo grado, salvo le eccezioni stabilite in questa stessa legge.

(Approvato).

#### Art. 5.

È considerato come tempo d'imbarco utile per l'avanzamento, quello trascorso a bordo delle regie navi armate, per effettivo servizio di mare.

(Approvato).

#### Art. 6.

L'anzianità del grado è determinata dalla data del decreto di nomina ed a parità di data dall'anzianità rispettiva dei nominati nel grado che prima rivestivano, fatta però deduzione:

a) Per gli ufficiali, del tempo che dalla legge sullo stato degli ufficiali non è computato per l'anzianità e per l'avanzamento;

b) Per i militari del Corpo Reale Equipaggi, del tempo scorso in aspettazione di giudizio seguito da condanna, e di quello scorso in carcere per effetto della condanna medesima;

c) Per gli impiegati civili, del tempo che non è computato dalle leggi sugli impiegati civili dello Stato.

ACTON, *Ministro della Marina*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

ACTON, *Ministro della Marina*. Domanderei che al paragrafo b), dove dice: « Per i militari del Corpo reale equipaggi del tempo scorso in in aspettazione di giudizio seguito da condanna, e di quello scorso in carcere per effetto della condanna medesima », venissero aggiunte le parole: « di quello passato nelle compagnie di di-

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GENNAIO 1881

sciplina alla classe di punizione, di quello in congedo, quello della sospensione dal grado e quello in licenza di convalescenza in seguito a rassegna di rimando».

Sono tutte prescrizioni per le quali il tempo trascorso non viene considerato come tempo di servizio.

Senatore CASATI, *Relat.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Vuole favorire, signor Ministro, di mandarmi l'aggiunta testè proposta?

L'onor. Senatore Casati ha la parola.

Senatore CASATI, *Relat.* L'articolo come è stato proposto dall'Ufficio Centrale è uguale a quello del progetto ministeriale; e, raffrontato all'articolo corrispondente della legge sull'avanzamento dell'esercito, contiene lo stesso concetto. Quindi l'Ufficio Centrale non ha creduto di recarvi alcuna modificazione; ma siccome l'onorevole Ministro ha fatto questa proposta, l'Ufficio Centrale dimanderebbe che gli sia rimessa per esaminarla e riferirne domani.

PRESIDENTE. Se non vi è opposizione, la proposta dell'emendamento aggiuntivo, fatta dall'onorevole signor Ministro, è rinviata all'Ufficio Centrale, il quale ne riferirà domani. Procediamo dunque all'articolo 7.

#### Art. 7.

L'anzianità degli ufficiali e degli impiegati civili di prima nomina, quando questa avvenga dallo stesso giorno, è stabilita dai punti di merito conseguiti negli esami d'ammissione in ciascun Corpo militare ed in ciascuna categoria degli ufficiali od impiegati suddetti. Nello stesso modo si stabilisce l'anzianità nei gradi ai quali si perviene in seguito a concorso, fra gli ufficiali od impiegati promossi nello stesso giorno.

Sono considerate come nomine fatte nello stesso giorno quelle che dipendono dai risultati di un medesimo concorso.

Senatore CASATI, *Relat.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CASATI, *Relat.* Devo avvertire il Senato che è incorso un errore nel primo comma dell'articolo, dove dice: *quando questa avvenga dallo stesso giorno*, si deve dire: *nello stesso giorno*.

ACTON, *Ministro della Marina.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

ACTON, *Ministro della Marina.* Domanderei all'Ufficio Centrale di voler sopprimere l'ultimo comma, cioè le parole: *Sono considerate come nomine fatte nello stesso giorno quelle che dipendono dai risultati di un medesimo concorso*.

Avviene facilmente nelle promozioni degli ufficiali che il numero dei concorrenti è superiore al numero dei posti che si trovano vacanti; e per conseguenza alcuni debbono stare in attesa della loro promozione, quantunque abbiano vinto la prova del concorso; in tal caso la loro nomina non potrebbe portare la data della promozione stessa. Forse si potrebbe farlo altrimenti per la nuova classificazione che prenderebbero nel grado stesso nel quale si trovano, dal momento che un concorso ha determinato il loro merito.

Senatore CASATI, *Relat.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI, *Relatore.* Il concetto dell'Ufficio Centrale nel formulare questo comma era che i nominati ai posti vacanti in quel momento, e la cui nomina dipendeva dallo stesso concorso, dovessero prendere posto secondo la priorità di merito nell'esame; ma non si intendeva già di dar poi dei diritti a quelli che fossero nominati successivamente.

Per esempio, dati 5 posti vacanti, pei quali furono ammessi 10 concorrenti, riconosciuti poi idonei, una volta che fossero nominati i cinque necessari a coprire i posti, si intendesse esaurito il concorso.

Tuttavia, siccome l'on. signor Ministro della Marina crede che ci possa essere equivoco in questa dizione pregherei che anche quest'articolo fosse rimandato all'Ufficio Centrale per riferirne domani.

PRESIDENTE. Se non si fa opposizione anche quest'articolo sarà rimandato all'Ufficio Centrale.

Si passa all'art. 8.

#### Art. 8.

Gli ufficiali prigionieri di guerra conservano i loro diritti d'anzianità per l'avanzamento, durante la prigionia.

Però, rientrando in servizio, non possono ottenere che il grado immediatamente superiore a quello di cui erano rivestiti quando caddero in potere del nemico.

(Approvato).

## Art. 9.

Non possono essere concessuti gradi senza impiego, gradi onorarî, o gradi superiori all'impiego.

Soltanto in occasione di giubilazione, può essere concesso il grado immediatamente superiore, purchè l'ufficiale abbia per lo meno otto anni di servizio effettivo nel proprio grado.

(Approvato).

## Art. 10.

Sono nominati guardiamarina gli allievi della R. Accademia navale, che abbiano soddisfatto alle condizioni prescritte dall'ordinamento di questo Istituto per l'ammissione nel Corpo dello stato maggior generale.

Possono conseguire il grado suddetto i nocchieri, i capi timonieri, i capi cannonieri, i capi torpedinieri e gli iscritti marittimi i quali, venendo chiamati sotto le armi dal congedo illimitato, sieno in possesso delle patenti di capitano di lungo corso; purchè non oltrepassino il trentesimo anno d'età, e sostengano con esito felice la prova degli esami speciali.

Senatore CASATI, *Relatore*. Domando la parola.  
PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI, *Relatore*. Premetto che non ho chiesto la parola in nome della Commissione, ma personalmente.

In questa legge vi sono molti articoli i quali si riferiscono all'istituzione dell'Accademia navale di Livorno, e che determinano che gli allievi di quell'Accademia navale possano concorrere ai primi gradi di ognuno dei corsi militari della regia marina quando abbiano soddisfatto all'ordinamento che è prescritto per quell'istituto.

Veramente quell'istituto fu determinato con la legge dei tanti di marzo del 1878; la quale legge ha un solo articolo che riguardi direttamente l'Accademia, e dice presso a poco: « è istituita un'Accademia navale per l'educazione e l'istruzione dei giovani che si destinano alla carriera della marina militare »; gli altri articoli sono d'indole finanziaria, e riguardano i fondi occorrenti all'adattamento del fabbricato.

Finora questa istituzione non è stata veramente tradotta in atto, anzi l'anno scorso fu alquanto ritardata per ragioni di bilancio.

Io credo molto provvida quella legge, e domando quindi al signor Ministro quando crede che l'Accademia navale sarà un fatto compiuto.

ACTON, *Ministro della Marina*. Posso assicurare l'onorevole Casati che al ritorno dalla campagna d'istruzione di quest'anno, vale a dire nel mese di novembre, l'Accademia potrà essere aperta e che saranno soppresse le Scuole di marina.

In questi giorni presenterò un progetto di legge per una piccola somma che occorre per gli arredi dell'Accademia.

Spero di aver soddisfatto ai giusti desiderî del Senatore Casati.

Senatore CASATI, *Relatore*. Domando la parola.  
PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI, *Relatore*. Ringrazio il signor Ministro e mi dichiaro interamente soddisfatto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 10.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato).

## Art. 11.

Le condizioni d'avanzamento al grado superiore degli ufficiali del Corpo dello Stato-Maggiore generale sono le seguenti:

Pei guardiamarina due anni d'imbarco.

Pei sottotenenti di vascello tre anni di grado con due d'imbarco.

Pei tenenti di vascello quattro anni di grado, dei quali tre d'imbarco.

Pei capitani di corvetta tre anni di grado con diciotto mesi d'imbarco, comprendendo in essi il tempo di comando nel grado di tenente di vascello in eccedenza dei tre anni d'imbarco richiesti in quel grado.

Per i capitani di fregata e di vascello tre anni di grado con diciotto mesi d'imbarco in ciascun grado.

Per i contrammiragli due anni di grado ed almeno sei mesi di comando di una forza navale in effettivo servizio di mare.

Il grado di ammiraglio non può essere conferito che al vice ammiraglio il quale, come tale, abbia comandato in capo o sott'ordine in tempo di guerra ed in faccia al nemico una forza navale, oppure abbia esercitato presso il comando della stessa forza navale l'ufficio di capo dello Stato-Maggiore.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su quest'articolo 11.

Senatore PESCIOTTO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCIOTTO. L'articolo testè letto, nell'ultimo capoverso stabilisce nettamente a mio avviso, che un vice ammiraglio, il quale abbia comandato in tempo di guerra ed in faccia al nemico una parte della nostra forza navale, possa, anche dopo finita la guerra, e quando che sia nello stadio della susseguente pace, essere dal R. Governo promosso al supremo grado di ammiraglio.

Io non posso che trovare molto savia e lo-devole questa determinazione; ma essa appunto mi offre desiderata occasione di pregare l'onorevole Ministro della Marina e l'onorevole Ministro dell'Interno, di voler far conoscere al Ministro della Guerra, quanto giustizia ed equità esigano che siano stabilite le stesse norme di promozione al grado di generale d'armata, essendo che per l'esercito questo fatto non si verificherebbe.

In vero, non basta, secondo la legge vigente sull'ordinamento dell'esercito, che un tenente generale abbia comandato in capo o sott'ordine in tempo di guerra e di fronte al nemico, un Corpo di truppa o sia stato capo di stato maggiore, e cioè avuto una delle prestabilite posizioni dall'articolo 11 in discussione, per essere promosso generale d'armata; ma occorre, secondo la legge medesima, che la promozione sia fatta durante la guerra.

E consegue da tanto che i generali che ebbero una delle or indicate superiori posizioni nelle guerre dalle quali fortunatamente conseguì l'indipendenza e la costituzione dell'Italia, non possano essere promossi a generali d'armata: anomalia questa grave assai a fronte di quanto stiamo or per votare, e delle parecchie leggi colle quali si vollero premiati ed onorati quanti presero parte alle or accennate guerre e tanto più grave in quanto che colpisce alcuna fra le più distinte e più generalmente riputate nostre notabilità militari.

È quindi anche giusta la domanda, anzi l'invito che io faccio ai signori Ministri presenti, di voler invitare il loro Collega, Ministro della Guerra a volersi preoccupare della grave discrepanza che vengo di accennare fra la legge sull'avanzamento dei vice ammiragli e quella dei

tenenti generali, ed a voler pareggiare quello di questi a quello dei primi.

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno*. I Ministri presenti non mancheranno di esporre all'onorevole Ministro della Guerra le osservazioni e le istanze fatte dall'onorevole Senatore Pescetto. Del resto il Ministro della Guerra le vedrà egli stesso dal resoconto delle sedute del Senato.

Mi sia lecito però di fare qualche riserva. Invece di mandare un invito al Ministro della Guerra quando non è presente, mi parrebbe molto più regolare cogliere l'occasione che egli fosse in Senato per sollevare la questione accennata dall'on. Pescetto, tanto più che essa è non poco delicata; è sempre meglio attenersi alle norme più comuni e rivolgere la domanda al Ministro della Guerra quando sia presente, in una delle prossime sedute. È bene inteso che io non mi rifiuto di comunicare la domanda dell'onorevole Pescetto al mio Collega il Ministro della Guerra: solo, come ho detto, mi parrebbe meglio che questa domanda fosse rinnovata quando egli si troverà presente.

Senatore, PESCIOTTO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PESCIOTTO. Io non credo di essere uscito dalle usanze abituali di questo Consesso nè dei Parlamenti.

Quando discutendo una data legge si presenta l'occasione di fare un invito a qualche Ministro assente, si è sempre usato di pregare i Ministri presenti di volerglielo riferire. Quindi non potrei accettare quel qualsiasi, più o meno indicato, biasimo che suonerebbero le parole dell'on. Ministro dell'Interno.

Io credo, ripeto, d'aver seguito le consuetudini dei Parlamenti. Durante i dodici anni ch'ebbi l'onore di essere Deputato ho soventi volte notato che nella discussione delle leggi si facevano inviti ai Ministri presenti di voler far conoscere ai Ministri assenti dei fatti, dei voti che avevano occasione di essere formulati dalla faccendosa discussione.

Non credendo quindi di essermi discostato dalle norme parlamentari, non potrei ritenere corrisponda al mio invito l'osservazione d'essere esso meno che opportuno, fattami dall'onorevole Ministro dell'Interno.

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno*. Io non ho inteso minimamente di muover biasimo all'onorevole mio amico Senatore Pescetto. Dio mi guardi! Io credo anzi che sia bene discutere largamente gli argomenti dei quali si intraprende la discussione; nè certo io sarò mai per mettere in dubbio che si possa fare un'interrogazione ai Ministri presenti affinchè la riferiscano a un Ministro assente; ma ora, preso così alla sprovvista dalla domanda fatta dall'onorevole Pescetto relativamente all'amministrazione della Guerra, mentre riconosco il suo diritto e dichiaro che mi recherò a dovere di comunicare la sua domanda, osservo che sarebbe più opportuno svolgerla quando fosse presente l'onorevole Ministro, tanto più che si tratta di una questione alquanto delicata.

È ben vero che discutendo il Senato una questione di marina militare, è facile che, per associazione di idee, per analogia di argomenti, accada di parlare di questioni concernenti il Ministero della Guerra; ma è pur bene che tutte le discussioni siano fatte quando sono presenti i Ministri competenti, perchè intraprenderle per doverle poi lasciare qualche tempo sospese, è cosa che ha i suoi inconvenienti. In questo senso soltanto io ho fatto un'osservazione all'onorevole Pescetto. Tale, e non altro, è il senso della mia osservazione.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni metto ai voti l'art. 11 testè letto.

Chi approva questo articolo, è pregato di sorgere.

(Approvato).

#### Art. 12.

Gli ufficiali superiori che fossero addetti all'insegnamento nell'Accademia navale, o destinati come capi-servizio al Ministero, alle Scuole, alle Direzioni d'artiglieria e degli armamenti, agli uffici idrografici e scientifici, possono essere promossi quand'anche non contino il tempo d'imbarco utile a conseguire l'avanzamento, purchè abbiano gli anni di grado stabiliti dal precedente articolo, ed abbiano passato in una di queste destinazioni il doppio del tempo di imbarco richiesto nel grado stesso.

Però gli ufficiali che si trovano in queste condizioni non possono godere che una sola volta dell'eccezione stabilita nella prima parte di quest'articolo, e non possono conseguire le promozioni successive se non quando abbiano il tempo d'imbarco in effettivo servizio di mare e gli anni di grado prescritti per queste promozioni.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo 12.

ACTON, *Ministro della Marina*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

ACTON, *Ministro della Marina*. Domanderei alla Commissione che nel primo paragrafo là dove dice: « ed abbiano passato in una di queste destinazioni ecc. », si sostituisse invece: « ed abbiano passato in uno di questi servizi il doppio del tempo ecc. », o « del tempo che gli manca a completare l'imbarco richiesto nel grado stesso ». Il che avviene, ad esempio, nel servizio di artiglieria, dove può esercitarsi tanto al Ministero, come presso la Commissione permanente della difesa dei nostri arsenali e nelle Direzioni dipartimentali, per cui sarebbe opportuno che questi servizi fossero accumulati essendo identici.

Senatore CASATI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI, *Relatore*. La Commissione non ha fatto che sopprimere la parola *complessivamente*, che era nell'articolo originale proposto dall'onorevole Ministro.

Questa soppressione era intesa a far sì che un ufficiale non potesse cominciare a servire al Ministero in una divisione amministrativa e poi passare ad un servizio di artiglieria, quindi ad uno scientifico qualunque, poi diventare professore in una Scuola di marina, di modo che con questi vari servizi evitasse in un dato grado d'imbarcarsi.

La ragione di questo articolo è semplicemente di facilitare al Ministero il poter destinare in ognuno di questi servizi degli ufficiali capaci di soddisfarli; ma non deve il Ministero stesso essere contento che questo sia poi un pretesto per non imbarcare.

Questa fu dunque la ragione della soppressione della parola *complessivamente*.

Quando poi l'onorevole Ministro dice essere

la parola *servizi* migliore di quella di *destinazioni*, la Commissione l'accetta; poichè è certa che con questa parola non si può cadere nell'inconveniente che si voleva evitare.

Il servizio di artiglieria, invece di essere fatto alla Direzione, è fatto al Ministero; ma in sostanza è l'identica cosa. S'intende che da questo mutamento di parola non derivi che da un servizio si può passare ad un altro, per esempio, da quello d'artiglieria ad uno amministrativo o d'istruzione.

In quanto all'altra variazione dell'onorevole Ministro, la Commissione l'accetta, appunto perchè rientra nel concetto dell'articolo.

PRESIDENTE. La modificazione proposta dall'onorevole Ministro sarebbe questa:

In fine alla prima parte dell'articolo 12, dove dice: *ed abbiano passato in una di queste destinazioni il doppio di tempo d'imbarco richiesto nel grado stesso*, il Ministro propone che si dica: *ed abbiano passato in uno di questi servizi il doppio del tempo d'imbarco o del tempo che manca a terminare l'imbarco stesso*.

La Commissione accetta queste variazioni proposte dall'onorevole Ministro?

Senatore CASATI, *Relatore*. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti l'art. 12 con queste aggiunte.

Chi l'approva, è pregato di sorgere.  
(Approvato).

#### Art. 13.

In tempo di pace gli avanzamenti hanno luogo:

Pei guardiamarina ad anzianità.

Pei sottotenenti di vascello, a concorso per esami.

Pei tenenti di vascello e pei capitani di corvetta, due terzi ad anzianità ed un terzo a scelta.

Pei capitani di fregata metà ad anzianità e metà a scelta.

Pei capitani di vascello a scelta.

Pei contrammiragli a scelta da esercitarsi su tutti indistintamente.

(Approvato).

### Corpo del Genio navale.

#### *Ufficiali ingegneri.*

#### Art. 14.

Sono nominati allievi ingegneri gli allievi della R. Accademia navale che abbiano soddisfatto alle condizioni stabilite dall'ordinamento di detto Istituto per l'ammissione nel Corpo del genio navale.

Possono pure conseguire il grado suddetto gli assistenti di 1<sup>a</sup> classe del Corpo stesso, ed i macchinisti di 1<sup>a</sup> classe del Corpo R. Equipaggi, purchè non abbiano oltrepassato il 30° anno d'età, e sostengano con buon successo la prova degli esami speciali.

(Approvato).

#### Art. 15.

Hanno diritto all'avanzamento per anzianità a metà dei posti d'ingegnere di 2<sup>a</sup> classe, gli allievi ingegneri, i quali, in questa qualità, abbiano intrapreso e felicemente compiuto un corso speciale di studî d'applicazione, conformemente alle disposizioni contenute nel regolamento di cui all'art. 2.

All'altra metà dei posti si provvede mediante pubblico concorso fra giovani borghesi che abbiano compiuti gli studî d'ingegnere nelle Università o negli Istituti superiori d'insegnamento del Regno ed ottenuti i rispettivi diplomi, fra gli allievi ingegneri del Corpo del Genio navale, fra i guardiamarina e fra i sotto-capi macchinisti, qualunque sia la loro anzianità nel grado.

(Approvato).

#### Art. 16.

Gli ingegneri di 2<sup>a</sup> classe non possono essere ulteriormente promossi se non hanno compiuto, con buon successo un corso di speciali studî d'ingegneria navale, conformemente alle norme stabilite nel Regolamento citato all'art. 2<sup>o</sup>.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo 16.

Senatore CASATI, *Relatore*. Mi pare sarebbe bene togliere la virgola che c'è dopo la parola *compiuto*, o altrimenti metterne un'altra dopo la parola *regolamento*.

PRESIDENTE. Dunque si riterrà come cancellata la virgola.

Senatore CASATI, *Relatore*. È un errore di stampa.

PRESIDENTE. Chi intende di approvare l'articolo 16 è pregato di sorgere.

(Approvato).

#### Art. 17.

Le condizioni d'avanzamento al grado superiore degli ufficiali del Corpo del Genio navale, sono le seguenti:

Per gli ingegneri di 2<sup>a</sup> classe tre anni di grado, dei quali uno in servizio effettivo in arsenali o cantieri, e sei mesi d'imbarco.

Per gli ingegneri di 1<sup>a</sup> classe quattro anni di grado, dei quali almeno due di servizio effettivo in arsenali o cantieri, e sei mesi d'imbarco.

Per gli ingegneri capi di 2<sup>a</sup> e di 1<sup>a</sup> classe e per i direttori tre anni di servizio in ciascun grado, dei quali almeno due di servizio effettivo in arsenali o cantieri.

Per gli ispettori, due anni di grado.

Senatore CASATI, *Relatore*. Anche in questo articolo vi è un errore di stampa.

Nel secondo comma ove dice: « dei quali uno *in* servizio » deve dirsi *di servizio*.

PRESIDENTE. Chi intende di approvare l'articolo 17 colla correzione indicata dall'onorevole Casati, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 18.

In tempo di pace gli avanzamenti hanno luogo:

Per gli ingegneri di 2<sup>a</sup> classe, a concorso per esame;

Per gli ingegneri di 1<sup>a</sup> classe, due terzi ad anzianità e un terzo a scelta.

Per gli ingegneri capi di 2<sup>a</sup> classe, metà ad anzianità e metà a scelta;

Per gli ingegneri capi di 1<sup>a</sup> classe a scelta;

Per i direttori ed ispettori a scelta, da esercitarsi indistintamente sopra tutti gli ufficiali del medesimo grado.

(Approvato).

#### *Assistenti.*

#### Art. 19.

Sono nominati assistenti di 2<sup>a</sup> classe del Genio navale gli individui del Corpo R. Equipaggi della categoria operai e gli operai avventizi dei RR. stabilimenti marittimi, i quali abbiano conseguita la patente di costruttore navale di 1<sup>a</sup> classe, e non abbiano oltrepassato il 36° anno d'età.

(Approvato).

#### Art. 20.

Per l'avanzamento degli assistenti dalla 2<sup>a</sup> alla 1<sup>a</sup> classe, richiedonsi tre anni di servizio. L'avanzamento ha luogo a scelta.

(Approvato).

#### Art. 21.

Sono nominati sotto-capi macchinisti i macchinisti di 1<sup>a</sup> classe che sostengano con buon esito la prova degli esami, eentino due anni d'imbarco con 1500 ore di fuochi accesi (vedi art. 35).

Senatore BRUZZO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BRUZZO. Questa legge subordina l'avanzamento per tutti i gradi ad un dato tempo di imbarco, ed in questo articolo e anche prescritto il numero delle ore di fuoco che debbono avere i macchinisti ed i fochisti per essere promossi.

Colgo da ciò motivo per domandare al Ministro, se non crede opportuno, giacchè abbiamo una nuova nave, il *Duilio*, la quale, secondo le notizie che si ebbero dai giornali, pare abbia fatto buona prova, di farla viaggiare lungamente anche nell'Atlantico, perchè tanto gli ufficiali, come gli ingegneri, i macchinisti ed i fochisti possano impraticarsi della sua struttura e dei suoi congegni.

Si raggiungerebbe pure in tal modo lo scopo di sottoporre il *Duilio* ad esperimenti completi e di dissipare ogni dubbio sulle sue qualità.

ACTON, *Ministro della Marina*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

ACTON, *Ministro della Marina*. Certamente non appena saranno ultimate tutte le prove e tutte le esperienze, e sarà stato posto rimedio a quei piccoli inconvenienti di dettaglio che si verificano in una nave nuova, anche il *Duilio* sarà destinato a tutti quei servizi che si riterranno indispensabili nell'interesse della marina e del paese.

In quanto ai macchinisti, essi, in qualunque navigazione, possono incorrere in cattivi tempi e impraticarsi nel loro mestiere anche senza bisogno assoluto di andare nell'Atlantico.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, pongo ai voti l'articolo 21.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato).

#### Art. 22.

Le condizioni d'avanzamento al grado superiore degli ufficiali macchinisti, sono le seguenti:

Per i sotto-capi macchinisti e per i capi macchinisti di 2<sup>a</sup> classe tre anni di servizio, con due anni d'imbarco in ciascun grado;

Per i capi macchinisti di 1<sup>a</sup> classe, quattro anni di grado e tre d'imbarco.

(Approvato).

#### Art. 23.

In tempo di pace l'avanzamento al grado superiore degli ufficiali macchinisti ha luogo:

Pei sotto-capi macchinisti e capi macchinisti di 2<sup>a</sup> classe, metà ad anzianità e metà a scelta;

Pei capi macchinisti di 1<sup>a</sup> classe, a scelta.

(Approvato).

#### *Corpo sanitario.*

#### Art. 24.

Previo esame di concorso sono nominati medici di 2<sup>a</sup> classe i giovani borghesi che abbiano ottenuta la laurea in medicina e chirurgia in una delle Università del Regno, e non abbiano oltrepassato il 30° anno d'età.

(Approvato).

#### Art. 25.

Le condizioni d'avanzamento al grado superiore nel Corpo sanitario sono le seguenti:

Per i medici di 2<sup>a</sup> classe, tre anni di grado, compresi diciotto mesi d'imbarco;

Per i medici di 1<sup>a</sup> classe, quattro anni di grado, compresi diciotto mesi d'imbarco;

Per i medici di grado superiore, tre anni di servizio in ciascun grado.

(Approvato).

#### Art. 26.

In tempo di pace gli avanzamenti hanno luogo:

Per i medici di 1<sup>a</sup> classe, a concorso per esame;

Per i medici di 2<sup>a</sup> classe, e per i medici capi di 2<sup>a</sup> classe due terzi ad anzianità ed un terzo a scelta;

Per i medici capi di 1<sup>a</sup> classe, metà ad anzianità e metà a scelta;

Per i direttori, a scelta.

Senatore CASATI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI, *Relatore*. Devo avvertire un altro errore di stampa.

Nel secondo comma dove è detto: « i medici di prima classe », deve dirsi « di seconda classe »; e nel terzo comma, invece di dire « di seconda classe », deve dirsi « di prima ». Il comma secondo deve cioè scriversi così: « Per i medici di seconda classe a concorso per esame ». E il terzo comma va scritto: « Per i medici di prima classe, per i medici capi di seconda classe due terzi ad anzianità, ecc. »

PRESIDENTE. Se altri non domanda la parola su questo articolo 26, lo metto ai voti colla variante accennata dall'onor. Relatore dell'Ufficio Centrale.

(Approvato).

Il Senatore, *Segretario*, VERGA legge:

#### *Corpo del Commissariato.*

#### Art. 27.

Sono nominati allievi commissari, gli allievi della Regia Accademia navale, i quali abbiano

soddisfatto alle condizioni stabilite dall'ordinamento di detto istituto per l'ammissione nel Corpo del Commissariato.

Possono pure conseguire il grado di allievo Commissario, previo esame di concorso:

a) I sott'ufficiali dei Corpi militari della R. Marina cheentino tre anni di servizio nel grado e non abbiano oltrepassato il 32° anno d'età;

b) I giovani borghesi i quali abbiano compiuto il corso degli studi nei Licei o negli Istituti tecnici del Regno o presentino certificati di studi superiori, e non abbiano oltrepassato il 25° anno d'età.

PRESIDENTE. Su quest'articolo ha chiesto la parola l'on. Di Brocchetti. L'on. Di Brocchetti ha facoltà di parola.

Senatore DI BROCCHETTI. Domanderei all'onorevole signor Ministro, che volesse acconsentire che pei sotto ufficiali che devono conseguire il grado di allievo commissario, il limite di età, invece che a 32 anni, fosse portato a 36.

ACTON, *Ministro della Marina*. Io non ho alcuna difficoltà di accettare la proposta dell'onorevole Senatore Di Brocchetti.

Senatore CASATI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Casati ha la parola.

Senatore CASATI, *Relatore*. L'Ufficio centrale non può avere naturalmente nulla in contrario riguardo alla proposta fatta dal presidente dell'Ufficio Centrale stesso, l'on. Ammiraglio Di Brocchetti (che è il vero competente nella materia che si discute), e accettata dall'onor. Ministro della Marina: e quindi la maggioranza dell'Ufficio Centrale non ha nessuna cagione per respingerla. Però, siccome talvolta le condizioni di età dipendono anche da altre circostanze, l'Ufficio Centrale domanderebbe di aver tempo fino a domani a riferire anche su quest'articolo.

PRESIDENTE. Se non vi è opposizione, questo articolo sarà rimandato all'Ufficio Centrale.

Si passa all'articolo 28.

#### Art. 28.

Le condizioni d'avanzamento al grado supe-

riore nel Corpo del Commissariato, sono le seguenti:

Per gli allievi Commissari, tre anni di grado, con sei mesi d'imbarco;

Per i Commissari di 2<sup>a</sup> classe, tre anni di grado, con uno d'imbarco;

Per i Commissari di 1<sup>a</sup> classe, quattro anni di grado, con uno d'imbarco;

Per i Commissari capi di 2<sup>a</sup> e di 1<sup>a</sup> classe, tre anni di servizio in ciascun grado.

(Approvato).

#### Art. 29.

In tempo di pace gli avanzamenti hanno luogo:

Per gli allievi Commissari ad anzianità;

Per i Commissari di 2<sup>a</sup> classe, a concorso per esame.

Pei commissari di 1<sup>a</sup> classe e commissari capi di 2<sup>a</sup> classe, due terzi ad anzianità ed un terzo a scelta;

Pei commissari capi di 1<sup>a</sup> classe, a scelta.

(Approvato).

#### Art. 30.

Sono nominati macchinisti di 3<sup>a</sup> classe:

a) Gli allievi della scuola macchinisti che abbiano soddisfatto alle condizioni prescritte dal regolamento di detta scuola;

b) I capi fuochisti che non abbiano oltrepassato il 30° anno d'età, e che subiscano con successo l'esame speciale, ed abbiano il tempo di servizio e d'imbarco prescritto dall'articolo seguente;

c) Gli individui borghesi che soddisfacciano alle condizioni stabilite dalla legge sulla leva di mare per poter contrarre arruolamento nel Corpo Reale Equipaggi, e superino con successo la prova dell'esame speciale.

(Approvato).

#### Art. 31.

Le condizioni d'avanzamento al grado superiore nel Corpo Reale Equipaggi, sono le seguenti:

Per i marinari, timonieri, cannonieri, e torpedinieri un anno d'imbarco;

Per i sotto-nocchieri, sotto-capi timonieri,

sotto-capicannonieri e sotto-capi torpedinieri, un anno d'imbarco;

Per i secondi nocchieri, secondi-capi timonieri, secondi-capi cannonieri, e secondi-capi torpedinieri, un anno d'imbarco;

Per i nocchieri, capi timonieri, capi cannonieri e capi torpedinieri di 3<sup>a</sup> e di 2<sup>a</sup> classe, sei mesi d'imbarco in ciascun grado;

Per i fuochisti, un anno d'imbarco con 600 ore di fuochi accesi;

Per i sotto-capi fuochisti e per i capi fuochisti, un anno d'imbarco con 600 ore di fuochi accesi, in ciascun grado;

Per i macchinisti di 3<sup>a</sup> e di 2<sup>a</sup> classe, diciotto mesi d'imbarco con 1200 ore di fuochi accesi, in ciascun grado;

Per gli operai, sei mesi d'imbarco;

Per i sotto-maestri e sotto-aiutanti, per i secondi-maestri e secondi-aiutanti, per i maestri ed aiutanti di 3<sup>a</sup> e di 2<sup>a</sup> classe, un anno d'imbarco, in ciascun grado;

Per i furieri ed infermieri, sei mesi d'imbarco;

Per i sotto-capi furieri e sotto-capi infermieri, per i secondi-capi furieri e secondi-capi infermieri, per i capi furieri ed i capi infermieri di 3<sup>a</sup> e di 2<sup>a</sup> classe, un anno di servizio in ciascun grado.

ACTON, *Ministro della Marina*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

ACTON, *Ministro della Marina*. Devo proporre un'aggiunta al 2° ed al 3° comma di questo articolo 31, che cioè, al 2° comma, dopo la parola torpedinieri, si aggiunga « e trombettieri »; ed al 3° comma, dopo le parole « sotto capi torpedinieri », si aggiungano queste altre « sotto capi trombettieri ».

Senatore CASATI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI, *Relatore*. La Commissione non ha difficoltà di accettare l'aggiunta della parola « trombettieri » al 2° comma, e quelle di « sotto capi trombettieri » al 3°, secondo la proposta dal signor Ministro.

PRESIDENTE. Allora l'articolo 31 sarebbe così concepito.

#### Art. 31.

Le condizioni d'avanzamento al grado supe-

riore nel Corpo reale equipaggi sono le seguenti:

Per i marinari, timonieri, cannonieri, torpedinieri e trombettieri un anno d'imbarco;

Per i sotto-nocchieri, sotto-capi timonieri, sotto-capi cannonieri, sotto-capi torpedinieri, e sotto-capi trombettieri un anno d'imbarco;

Per i secondi nocchieri, secondi-capi timonieri, secondi-capi cannonieri, e secondi-capi torpedinieri un anno d'imbarco;

Per i nocchieri, capi timonieri, capi cannonieri e capi torpedinieri di 3<sup>a</sup> e di 2<sup>a</sup> classe, sei mesi d'imbarco in ciascun grado;

Per i fuochisti un anno d'imbarco con 600 ore di fuochi accesi;

Per i sotto-capi fuochisti e per i capi fuochisti un anno d'imbarco con 600 ore di fuochi accesi, in ciascun grado;

Per i macchinisti di 3<sup>a</sup> e di 2<sup>a</sup> classe diciotto mesi d'imbarco con 1200 ore di fuochi accesi in ciascun grado;

Per gli operai sei mesi d'imbarco;

Per i sotto-maestri e sotto-aiutanti, per i secondi-maestri e secondi-aiutanti, per i maestri ed aiutanti di 3<sup>a</sup> e di 2<sup>a</sup> classe, un anno d'imbarco in ciascun grado;

Per i furieri ed infermieri sei mesi d'imbarco;

Per i sotto-capi furieri e sotto-capi infermieri, per i secondi-capi furieri e secondi-capi infermieri, per i capi furieri ed i capi infermieri di 3<sup>a</sup> e di 2<sup>a</sup> classe un anno di servizio in ciascun grado

Chi lo approva sorga.

(Approvato).

#### Art. 32.

I marinari, timonieri, cannonieri, torpedinieri, sotto-nocchieri, sotto-capi timonieri, sotto-capi cannonieri, sotto-capi torpedinieri, fuochisti, operai, furieri ed infermieri, dovranno, per essere promossi, subire un esame di idoneità.

(Approvato).

#### Art. 33.

Nel computare le ore di servizio in macchina coi fuochi accesi non si farà alcuna distinzione fra ore di guardia ed ore di franchigia; ma si conterà per intero tutto il tempo decorso

dal momento dell'accensione sino a quello dello spegnimento dei fuochi.

(Approvato).

Art. 34.

In tempo di pace, in tutte le categorie del Corpo Reale Equipaggi l'avanzamento fino al grado inclusivo di sergente avrà luogo a scelta. Nei gradi superiori, tre quarti ad anzianità, un quarto a scelta.

In tempo di guerra tutti gli avanzamenti si faranno a scelta.

(Approvato).

**Avanzamento nei Corpi militari della R. Marina in tempo di guerra.**

Art. 35.

In tempo di guerra tutti gli avanzamenti nei Corpi militari della R. Marina si fanno a scelta.

(Approvato).

Art. 36.

Il periodo di servizio e d'imbarco prescritto dalla presente legge per l'avanzamento da un grado all'altro in tempo di pace, sarà ridotto a metà in tempo di guerra.

Non si tiene alcun conto del suddetto periodo nei casi seguenti:

a) quando si tratti di avanzamento per azioni segnalate di guerra, debitamente constatate e poste all'ordine del giorno;

b) quando vi sia impossibilità di provvedere altrimenti ai posti vacanti in presenza del nemico.

(Approvato).

Art. 37.

In tempo di guerra può mediante Decreto Reale essere delegata al comandante di una forza navale la facoltà di concedere nomine provvisorie nei gradi d'ufficiale.

Queste nomine saranno confermate con Regio Decreto, quando siano avvenute colle norme stabilite nella presente legge, e nei limiti delle facoltà concesse al comandante della forza na-

vale col Regio Decreto, accennato nella prima parte di questo articolo. In caso contrario la nomina sarà considerata come non avvenuta e nulla di pien diritto.

(Approvato).

**Avanzamento del personale civile.**

*Professori e maestri.*

Art. 38.

Le nomine, la posizione e gli avanzamenti nel Corpo dei professori e maestri dell'accademia navale e delle altre scuole della R. Marina, sono regolati dai Decreti organici di detti Istituti.

(Approvato).

**Contabili e guardiani di magazzino.**

Art. 39.

Sono nominati aiuti contabili di 2<sup>a</sup> classe mediante esame di concorso, i sott'ufficiali della Regia Marina cheentino quattro anni di servizio nel grado e non oltrepassino l'età di 35 anni.

Quando non vi siano concorrenti fra i sott'ufficiali nelle condizioni suddette, ovvero essi non risultino idonei, il Ministero avrà facoltà di aprire un concorso fra giovani borghesi che abbiano compiuti gli studi commerciali di computisteria e ragioneria negli Istituti tecnici del Regno, non abbiano oltrepassata l'età di anni 25.

(Approvato).

Art. 40.

Le condizioni d'avanzamento al grado superiore nel Corpo dei contabili sono le seguenti:

Per gli aiuti contabili di 2<sup>a</sup> classe, due anni di servizio;

Per gli aiuti contabili di 1<sup>a</sup> classe, un anno di servizio e la prestazione della cauzione prescritta dal susseguente art. 42.

In mancanza di aiuti contabili di 1<sup>a</sup> classe che siano in grado di prestare la cauzione, i posti di contabile potranno essere conferiti agli

aiuti contabili di 2<sup>a</sup> classe che abbiano tre anni di servizio, o ad individui degli altri corpi e categorie del personale della Regia Marina, rivestiti del grado di ufficiale od equivalente, che prestino la voluta cauzione.

(Approvato).

Art. 41.

Gli avanzamenti hanno luogo:

Per gli aiuti contabili di 2<sup>a</sup> classe, ad anzianità;

Per gli aiuti contabili di 1<sup>a</sup> classe e per i contabili e gli ufficiali degli altri Corpi della Regia Marina, considerati dall'articolo precedente, a scelta.

(Approvato).

Art. 42.

La cauzione da prestarsi per poter conseguire il grado di contabile è stabilita come segue:

Lire venticinquemila per l'impiego di contabile cassiere;

Lire diecimila per l'impiego di contabile di magazzino direzionale o di cantiere;

Lire cinquemila per l'impiego di contabile di magazzino delle dotazioni delle regie navi.

(Approvato).

Art. 43.

I guardiani di 2<sup>a</sup> classe sono nominati fra i militari della R. Marina in ritiro od in congedo assoluto.

(Approvato).

Art. 44.

Le condizioni d'avanzamento al grado superiore nel personale dei guardiani sono le seguenti:

Pei guardiani di 2<sup>a</sup> classe, tre anni di servizio;

Pei guardiani di prima classe, un anno di servizio.

(Approvato).

Art. 45.

Gli avanzamenti hanno luogo:

Pei guardiani di 2<sup>a</sup> classe, ad anzianità;

Pei guardiani di 1<sup>a</sup> classe, a scelta.

(Approvato).

*Farmacisti.*

Art. 46.

Sono nominati farmacisti di 2<sup>a</sup> classe, in seguito ad esame di concorso, i giovani borghesi che posseggano i titoli accademici prescritti per l'esercizio dell'arte chimico-farmaceutica, e non abbiano oltrepassati i trent'anni d'età.

(Approvato).

Art. 47.

Le condizioni d'avanzamento dei farmacisti al grado superiore, sono le seguenti:

Per i farmacisti di 2<sup>a</sup> classe, tre anni di servizio;

Per i farmacisti di 1<sup>a</sup> classe, quattro anni di servizio.

(Approvato).

Art. 48.

Gli avanzamenti hanno luogo:

Per i farmacisti di 2<sup>a</sup> classe ad anzianità;

Per i farmacisti di 1<sup>a</sup> classe a concorso per esame.

(Approvato).

*Capi-tecnici e capi-operai.*

Art. 49.

I sotto-capi operai sono nominati a scelta, dopo prova di esame:

a) Fra gli operai borghesi dei Regi Stabilimenti marittimi, che non abbiano oltrepassata l'età di quarantacinque anni;

b) Fra i secondi maestri e sotto maestri del Corpo Reale Equipaggi.

(Approvato).

Art. 50.

I capi-operai di ciascuna specialità sono nominati a scelta fra i sotto-capi operai della stessa

specialità, cheentino due anni di servizio in tale qualità.

Sono anche nominati a scelta dopo prova di esame:

a) Fra gli operai borghesi dei RR. Stabilimenti marittimi che non abbiano oltrepassato il 45° anno d'età;

b) Fra i maestri ed i macchinisti di terza classe.

(Approvato).

#### Art. 51.

I sotto-capi tecnici sono nominati a scelta, dopo prova di esami:

a) Fra i capi operai cheentino due anni di servizio in tale qualità;

b) Fra gli assistenti di 2ª classe del genio navale, cheentino due anni di servizio in tal grado;

c) Fra i nocchieri di 1ª e 2ª classe per la specialità « attrezzatori »; fra i capi cannonieri e capi torpedinieri di 1ª e 2ª classe per la specialità « pirotecnici », e fra i macchinisti di 1ª e 2ª classe per la specialità « congegnatori e conduttori di macchine »;

d) Fra persone estranee al servizio della R. Marina, le quali abbiano prestato l'opera loro in stabilimenti industriali in qualità di capi d'arte e non oltrepassino l'età di 45 anni.

(Approvato).

#### Art. 52.

ACTON, *Ministro della Marina*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

ACTON, *Ministro della Marina*. Domanderei alla Commissione di fondere i due articoli 52 e 53, e di formarne uno solo nei termini che seguono:

« I capi tecnici ed i capi tecnici principali delle varie classi e specialità saranno nominati a scelta fra le persone del grado o della classe immediatamente inferiore, cheentino due anni di servizio in tale qualità nella stessa specialità ».

Perchè altrimenti l'art. 53 non provvederebbe che ai capi-tecnici di terza classe.

Senatore CASATI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI, *Relatore*. La Commissione non può per ora apprezzare esattamente la proposta dell'on. Ministro, e lo pregherebbe ad attendere che ne riferisca domani.

PRESIDENTE. Se non si fanno opposizioni, gli art. 52 e 53 sono rinviati all'Ufficio Centrale.

#### Art. 54.

Nel caso che non si trovino in una data classe individui idonei ad essere promossi alla classe superiore, possono essere nominati a qualunque classe dei capi-tecnici e dei capi-tecnici principali persone estranee al servizio della R. Marina, le quali abbiano esercitato con distinzione ed in qualità di capi d'arte il mestiere relativo alla specialità alla quale aspirano, e subiscano con successo d'esame speciale.

Se per la classe alla quale verrebbero nominati non fosse richiesto esame, dovranno subire quello prescritto per la classe prossimamente inferiore.

(Approvato).

#### Art. 55.

Gli impiegati del personale tecnico della R. Marina percorrono altrettante carriere distinte quante sono le specialità professionali cui appartengono.

(Approvato).

#### Disposizioni transitorie.

#### Art. 56.

Gli attuali capitani di corvetta possono essere promossi al grado di capitano di fregata, ancorchèentino soltanto due anni di servizio, purchè abbiano il tempo d'imbarco prescritto dall'art. 11 della presente legge.

ACTON, *Ministro della Marina*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

ACTON, *Ministro della Marina*. Desidererei che questo articolo si modificasse in modo da

dire: « Gli attuali capitani di corvetta promossi all'istituzione del grado possono essere promossi al grado di capitani di fregata ancorchè contino soltanto due anni di servizio ».

Senatore CASATI, *Relatore*. L'on. Ministro consideri che non essendo presenti che due membri dell'Ufficio Centrale, sarebbe difficile che io potessi dirgli se la Commissione accetta o no la modificazione da lui proposta.

D'altra parte forse l'espressione indicata dall'onorevole Ministro potrebbe non corrispondere esattamente al suo concetto, e quindi domanderei che anche questo articolo fosse sospeso per riferirne domani.

PRESIDENTE. Dunque anche questo articolo si intenderà rinviato all'Ufficio Centrale.

#### Art. 57.

Gli attuali ufficiali superiori di vascello, i quali si trovino in una delle posizioni indicate nell'art. 12, e che nel grado immediatamente inferiore a quello di cui sono ora rivestiti non abbiano avuto il tempo d'imbarco voluto dalla presente legge, non potranno fruire d'ulteriore promozione se non acquisteranno almeno la metà del tempo d'imbarco prescritto per l'attuale loro grado.

(Approvato).

#### Art. 58.

Sono abrogate le leggi ed i regolamenti esistenti in quanto siano contrari alle disposizioni della presente legge.

ACTON, *Ministro della Marina*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

ACTON, *Ministro della Marina*. Io domanderei alla Commissione che in precedenza dell'articolo 58 volesse inserire un articolo transitorio, l'art. 24 soppresso, riguardante i capi-macchinisti principali di prima classe.

Senatore CASATI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI, *Relatore*. Le ragioni che indussero l'Ufficio Centrale a sopprimere quest'articolo sono state ragioni d'indole affatto generale.

L'Ufficio ha creduto che, col dare ai macchinisti principali il grado d'ingegneri navali di prima classe, si venisse a stabilire nel quadro degli ufficiali macchinisti un grado nuovo che non è compreso nella tabella annessa alla legge sul riordinamento del personale della marina.

La legge sul riordinamento del personale della marina comprende questi gradi di macchinisti:

Capo macchinista principale, il quale corrisponde al grado di capitano di corvetta, ossia di maggiore nell'esercito;

Capo macchinista di prima classe, che è tenente di vascello, ossia capitano;

Capo macchinista di seconda classe, sottotenente di vascello, ossia tenente;

Sotto-capo macchinista, guardia marina, ossia sottotenente.

Invece il grado di ingegnere capo di prima classe corrisponde a quello di capitano di fregata, ossia di tenente colonnello nell'esercito.

Ora la Commissione ha detto: Si può in una legge sull'avanzamento modificare la tabella d'una legge organica, come è quella del riordinamento del personale della marina? Ha creduto che questo non si potesse fare.

Se si trattasse di una disposizione assolutamente transitoria, di una disposizione fatta in vista di alcuni attualmente occupanti il grado di capi macchinisti principali, ai quali fosse stato dato qualche affidamento di ulteriore avanzamento, la Commissione non avrebbe nessuna difficoltà ad accettare la modificazione desiderata dal signor Ministro; ma quando si tratta di una disposizione che abbia a durare anche per l'avvenire, il caso è diverso.

Credo che sarebbe, non solo più normale, ma che sarebbe necessario un articolo di legge speciale il quale modificasse la tabella dei gradi annessa alla legge sull'ordinamento del personale della marina.

Quindi la Commissione non ha creduto in questa legge potesse trovar sede opportuna l'articolo 24, tal quale era proposto dall'onorevole Ministro, poichè esso parlava in genere di capi macchinisti principali del genio navale, e non già soltanto degli *attuali*. Se avesse detto gli *attuali*, allora riferendosi semplicemente ad alcuni individui e il caso di questi non potendosi rinnovare, la disposizione avrebbe

potuto trovare luogo nell'ultima parte delle disposizioni transitorie.

Ad ogni modo la Commissione si riserva di riferire domani il proprio avviso definitivo anche su questa proposta dell'onorevole Ministro.

ACTON, *Ministro della Marina*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

ACTON, *Ministro della Marina*. Io ringrazio l'on. Relatore, ma vorrei fare osservare che se l'articolo 24 fu compreso in questa legge di avanzamento, ciò è perchè la categoria dei macchinisti forma parte integrante del genio navale; motivo per cui non è strano che si disponga poter essa concorrere per un certo numero di posti nella classe degli ingegneri navali del cui Corpo fa parte.

D'altronde non sono alieno dal presentare uno speciale articolo di legge; ma siccome si tratta di una legge organica votata da poco tempo (non sono due anni che è stata votata), mi pare che prima di toccarla in qualunque parte sia meglio attendere ancora qualche tempo.

Ecco perchè transitoriamente desidererei di vedere sancita la disposizione che era concretata nell'articolo 24 del progetto ministeriale.

Senatore CASATI, *Rel.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI, *Rel.* Ecco: l'Ufficio Centrale non ha potuto arrestarsi alla considerazione che tanto gli ufficiali macchinisti quanto gli ingegneri navali formino parte di un solo Corpo, e che quindi si potesse reputare che i gradi stabiliti per una di queste categorie del corpo potessero essere applicati all'altra. L'Ufficio non seppe venire in questo concetto.

Sta bene che nella tabella vi sono due colonne intitolate complessivamente: *Corpo del genio navale*; ma sono appunto due colonne distinte affatto, una intitolata: *ufficiali ingegneri*, l'altra, *ufficiali macchinisti*. Quindi la legge ha voluto tenerli assolutamente separati e farne due carriere, che non si possono mischiare insieme. Ha limitato la carriera degli ufficiali macchinisti al grado corrispondente a quello di maggiore; mentre quella degli ufficiali ingegneri l'ha spinta al grado di vice-ammiraglio, ossia di luogotenente generale.

Dunque la legge sul riordinamento della Ma-

rina, formava due categorie affatto distinte. Se il concetto dell'onorevole Ministro venisse applicato, niente impedirebbe che anche un ufficiale macchinista arrivasse al grado di ispettore generale o di vice-ammiraglio. Del resto, ripeto, l'Ufficio Centrale esaminerà nuovamente la cosa, e ne riferirà definitivamente domani.

PRESIDENTE. Anche la proposta del Ministro è quindi rinviata all'Ufficio Centrale.

Mi permetta di avvertire l'Ufficio Centrale che l'ultimo articolo 58 non corre sotto la rubrica di disposizioni transitorie. Bisognerebbe piuttosto intitolarlo *Disposizione generale*.

Senatore CASATI, *Relatore*. È verissimo, bisognerebbe intitolarlo *Disposizione generale*; ma siccome si tratta di una disposizione comune a quasi tutte le leggi, lo si potrà stampare lasciando in mezzo un po' di spazio, che lo distacchi dalle disposizioni transitorie; come del resto si suol fare.

PRESIDENTE. La discussione di questa legge, per quello che concerne gli articoli rimasti in sospeso, si ripiglierà domani.

#### Discussione del progetto di legge N. 63.

PRESIDENTE. Ora si procede alla discussione del progetto di legge « Disposizioni circa gli impiegati dei cessati Consigli degli ospizi delle provincie meridionali ».

I membri dell'Ufficio Centrale, che sono i signori Senatori: De Filippo, Di Brocchetti, Errante, Zini e Caracciolo di Bella, sono pregati di prendere il loro posto.

Si procede alla lettura del progetto di legge.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge il progetto.

(*Vedi infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANTALEONI. Si tratta di una questione, onorevoli Colleghi, non certo di molta gravità; però, quando si tratta di giustizia, tutte le questioni hanno una forte importanza almeno per me; quindi ho voluto studiarla per quanto mi valga, poichè questa questione per giunta mi pare molto astrusa e difficile.

E che tale sia stata in realtà lo prova la

storia delle vicende che dessa ha subito. Essa già per 20 anni, parmi, si è studiata e trattata dalle diverse Amministrazioni che si sono succedute finora, e credo di poter dire con tutta verità che non vi sono stati due Ministri che l'abbiano esattamente riguardata sotto lo stesso concetto.

Per ulteriore prova non ho che da citarvi l'onorevole Ministro presente, il quale ha presentato un disegno di legge nell'altro ramo del Parlamento, con propositi non dirò diversi, perchè le conclusioni sono quasi eguali, ed ora ce ne presenta un altro informato al postutto a diverso concetto per le modificazioni introdottevi dalla Commissione parlamentare, che alterano il principio della legge: ciò che prova quanto contestabili siano le questioni incluse nel progetto che stiamo discutendo. Mi scuserete quindi se anche io, per debito almeno di coscienza, faccio qualche osservazione, e muovo alcune difficoltà in proposito.

Comincerò col dire che avrei, con minore difficoltà, accettato il disegno di legge come fu già presentato dall'attuale Ministro e non come è stato modificato dall'altro ramo del Parlamento.

La questione è surta specialmente da ciò che si è creduto che gl'impiegati di una parte d'Italia siano stati considerati diversamente da quello che lo furono gl'impiegati di un'altra parte d'Italia.

Quantunque ciò abbia una certa parvenza di vero, io stimo che questo non sia stato realmente il caso.

Le istituzioni che abbiamo in gran parte assimilato e cerchiamo di assimilare, fondendo in uno sette Stati, erano talmente dissimili, da non potersi assolutamente considerare tutte sotto lo stesso punto di vista, o misurare ad una stregua; e da ciò per conseguenza sorgono le maggiori divergenze manifestatesi riguardo a questo disegno di legge ed all'ordinamento della sorte degli impiegati cui la legge provvedere vorrebbe.

Tanto nell'altro ramo del Parlamento come qui in Senato, dalla Commissione e dall'onorevole Relatore si è fondamentalmente sostenuto il principio che gl'impiegati dei cessati Consigli degli ospizi nelle provincie meridionali fossero veramente *impiegati governativi*, e che

a tal titolo si sia usata una vera ingiustizia verso di loro, cosicchè ora si tratti di rimediare ad una vera iniquità di pareggiamento a fronte di altri delle provincie settentrionali.

Confesso che se tale fosse il punto di vista, la questione sarebbe di un'immensa gravità, perchè se fosse una vera ingiustizia quella ad essi usata, mi crederei in obbligo di sostenere la rifazione di tutti i danni a coloro che ne avessero sofferto.

Fortunatamente la mia convinzione è appunto l'opposto, cioè che questi non fossero impiegati governativi: e citerò a questo proposito, a prova del mio assunto, le parole delle due Commissioni che hanno considerato la questione con sapienza e con molta lealtà.

Per me, più ho esaminato la questione, e più mi parve evidente che questi Consigli degli ospizi e gli ospizi erano considerati nel Regno di Napoli come enti morali, che non erano certamente indipendenti, perchè non si considerava quasi nessun ente morale indipendente in quel Regno, ed erano quindi sotto la tutela del Governo; trattandosi di un paese che certamente non peccava di troppa libertà, era questa una tutela dura, molto stretta, ed anco dispotica.

Pare che prima quest'ente fosse unico, un grande Consiglio centrale, o almeno composto di pochi enti morali o larghi Consigli: poi si compose un ente morale per ciascuna provincia, per curare e governare l'opera pia.

Ma la cosa essenziale che mi mostra come non fossero impiegati governativi la trovo specialmente nelle disposizioni date relativamente alle pensioni.

Prendo la Relazione dell'onorevole mio amico Caracciolo Di Bella, ed osservo che questi impiegati avevano la ritenuta, o facevano il rilascio, secondochè si voglia considerare che fossero attive o passive queste operazioni per l'impiegato.

Il rilascio del due e mezzo per cento era una questione che precisamente negli Uffici io aveva promossa all'on. Senatore Caracciolo Di Bella.

È verissimo; si faceva questo rilascio, e quindi quegli impiegati devono essere considerati legittimamente come persone che hanno diritto ad essere pensionate.

In questo non credo che vi possano essere due opinioni in quest'Aula. Però chi secondo

la legge di quel Regno dovea pagare agl'impiegati degli ospizi questa pensione? Il Governo o un ente morale? Io leggerò in risposta le parole stesse della Relazione.

« Con ministeriale inoltre del 17 aprile 1839 fu prescritto che la ritenuta del 2 1/2 per 100 sui loro stipendi fosse investita in acquisto di rendita sul Gran Libro, per averne il cespite, come fondo da conceder loro le pensioni di ritiro.

« Per le infrascritte disposizioni i Consigli degli ospizi avevano per ciascuna provincia i loro speciali monti di pensioni, che son quelli appunto contemplati nella disposizione transitoria che forma l'art. 8 di questa legge, ove è detto che la rendita iscritta cessando a mano a mano, il servizio delle pensioni andrà a vantaggio delle provincie, con l'obbligo di destinarne il prodotto ad opere di pubblica beneficenza ».

Su questo punto ci dovrò tornare, precisamente per l'ultimo comma che ho letto. Ora però seguirò sulla questione principale. L'asserzione della Relazione è perfettamente esatta, almeno da quel poco che ne posso giudicare io, e va d'accordo anche con quello che è stato detto nell'altro ramo del Parlamento, dove si fa appunto questa osservazione, cioè che avveniva qualche volta che dovendosi nominare un impiegato in quest'ospizio ed avendo l'ultima nomina il Governo, il Governo stesso ci metteva talora qualche vecchio impiegato o qualche persona che già fosse negli impieghi governativi. E nota a questo proposito il Relatore della Commissione dell'altro ramo del Parlamento: « avveniva poi frequentemente che impiegati del Ministero dell'Interno, dell'Intendenza, e talvolta anche della Magistratura, fossero nominati presso gli uffici di segreteria dei Consigli degli ospizi; o viceversa; ed in tal caso la pensione di riposo veniva ripartita fra il Governo e le Opere pie in ragione di tempo e di stipendio ».

Per me vi confesso che non so trovare una prova più evidente per persuadermi che gli impiegati degli ospizi non erano legittimi e veri impiegati governativi. Se lo fossero stato, il rilascio sarebbe andato alla cassa dello Stato e lo Stato avrebbe retribuito senz'altro la pensione. Invece si facevano dei fondi speciali dei

monti con rendita comprata coi rilasci, ed era su questi....

Senatore CARACCIOLÒ DI BELLA, *Relatore*. Domando la parola.

Senatore PANTALEONI.... Era su questi rilasci che percepivano quelli la loro pensione. Ed anzi poi avveniva quello che ho già ricordato, cioè che dove anche un impiegato governativo fosse messo nella segreteria degli ospizi, perdeva talmente il carattere d'impiegato governativo, che una parte della pensione che gli sarebbe stata dovuta la prendeva dal Governo per servizio passato, ed un'altra parte la prendeva pel nuovo impiego che aveva assunto dai monti suddetti. Questa contingenza ha per me una importanza massima, perchè mi dà la convinzione che questi non erano impiegati governativi; che come tali non avevano il diritto ad essere considerati e che noi non abbiamo usato alcuna ingiustizia, nei 20 anni che sono decorsi, a tutti quegli sciagurati che avrebbero da essa sofferto; come ne soffrirebbero ancora se estinti quegli impiegati, le vedove ed i figli loro di questa pretesa ingiustizia nostra. La legge infatti del 1862 e del 1863, e il decreto del 1864, se fondati sopra un ingiusto criterio, potrebbero servire di scusa pel potere esecutivo, ma non per noi legislatori.

Non è quindi che io sia così contrario ad accettare la legge. Dissi già che l'avrei accettata come venne presentata dal Ministro nell'altro ramo del Parlamento, ma non mi posso rassegnare a quelle essenziali modificazioni di principio fatte da esso e portateci qui dal Governo.

La quistione infatti è al tutto diversa. Il concetto originario se bene lo afferrai dell'onorevole Depretis nel suo primo disegno era questo: È una necessità che o più presto o più tardi si assimilino le amministrazioni nello Stato; sarebbe bene adunque che si liquidasse - mi valgo di una parola che è stata usata a questo proposito - questo residuo eccezionale ridotto omai a piccole proporzioni. Facciamo dunque una divisione. Una parte, la meno abile d'impiegati, mettiamola in pensione, l'altra passi al servizio del Governo, e sarà questione finita. Allora la questione si presenta sotto un altro punto di vista che volentieri accetto.

Se si dice c'è la convenienza del Governo, si tratta di finire questa questione, prendiamo una

parte per impiegati governativi, pensioniamo l'altra: il danno che ne vanno a risentire le Finanze non è grave; si faccia pure. Quindi se la questione mi si presenta sotto questo punto di vista, io mi rassegnerò a votare la legge, salvo alcune osservazioni che mi potesse accadere di fare su qualche articolo. Ed una appunto di queste osservazioni mi si presenta (lo confesso) molto grave, dopo aver letto la Relazione dell'onor. Caracciolo, e precisamente quel comma che si riferisce all'articolo 8.

Noi accettiamo come impiegati governativi non so quanti di questi impiegati. Questi hanno fatto i relativi rilasci, i quali per loro costituiscono il titolo per avere la pensione, quando debbono ritirarsi dal loro ufficio, o per salute o per altri motivi, e ciò per la legge del 1864 e con i termini che essa stabilisce.

Ma come accade allora che i rilasci fatti da costoro al monte, la rendita iscritta con questi rilasci, debbano poi andare alle provincie meridionali?

Nella legge l'articolo transitorio stabilisce che questo monte delle pensioni, che esisteva nelle provincie meridionali, dovesse andare alle provincie, quando fossero finite le dette pensioni per valersene ad opere di pubblica beneficenza.

Ora, se il Governo subentra nel pagamento di queste pensioni, come va che non si prende esso i rilasci che erano stati depositati appunto per concorrere a godere di queste pensioni?

Confesso che questa mi pare una ingiustizia commessa a danno del Tesoro pubblico.

Ciò potrebbe, è vero, formare oggetto di discussione all'articolo 8; nondimeno, siccome entrava nell'ordine delle idee che mi sono state suggerite dalla lettura di quei passi che ho accennati, così ho creduto di farne parola adesso, che me ne cadeva il destro.

Mi occorre anche di fare un'altra osservazione che può parere in parte estranea, e che in parte è invece la conseguenza che nasce da questa legge.

Noi intendiamo di liquidare questi residui del passato e ci accingiamo a considerare come impiegati governativi gli impiegati dei Consigli degli ospizi.

In Roma vi era una legge o rescritto sovrano del 5 luglio 1827, pel quale gli impiegati delle amministrazioni ospitaliere di Roma furono pa-

rificati agli impiegati governativi con giubilazione a loro favore e delle loro famiglie superstiti dopo 40 anni di servizio.

Secondo le norme stabilite dal Pontefice, che era allora Leone XII, questa disposizione fu presa pel bene, non tanto degli impiegati degli ospedali (giacchè la disposizione non riguarda che gli impiegati degli ospedali) ma dell'opera ospitaliera romana.

Già da prima si praticava di dare la pensione, e si dava, come succede in questi casi, non per una stretta disposizione di legge, ma per quella pratica e consuetudine tanto più necessaria in quanto che si trattava di servizi resi alla carità pubblica, e resi specialmente da persone che spesso si erano sacrificate per quei servizi. La consuetudine costituiva una legge.

Venuta la legge di Leone XII, naturalmente cessò ogni idea che gli ospedali potessero dare qualche compenso o qualche pensione agli impiegati, alle loro vedove e figli.

Questa disposizione continuò fino al 1854, e allora il tesoriere, monsignor Ferrari, che trovava forse quest'obbligo grave per la sua amministrazione, cercò di sopprimerlo. Venne un nuovo rescritto di Pio IX che confermò le pensioni e i rilasci; e, lo si noti bene, questi rilasci per le pensioni erano obbligatori, perchè anche parecchi che si sarebbero rifiutati alla ritenuta, non curanti di pensione, furono obbligati per legge a concederli. Nel 1870, entrato felicemente il nostro Governo in Roma, alla fine del 31 dicembre non si vollero più ricevere nè i rilasci nè le ritenute, per cui questi impiegati si trovano adesso in una posizione molto triste ed anormale; si trovano troncato a metà quel beneficio pel quale avevano fatto dei sacrifici e pei quali stimavano aver provveduto alle famiglie loro.

So bene che il Governo compensa le loro famiglie quando accada la morte di un impiegato per i rilasci fino al 31 dicembre 1870, ma non è men vero che non essendo stata considerata la continuazione tutta di servizio, nasce il dubbio se veramente non è di molto peggiorata con l'impronta misura la sorte delle dette famiglie.

Perciò prego l'on. Ministro onde voglia occuparsi di questo argomento e veder di fare, usando la stessa parola, un'altra liquidazione anco di questa pendenza.

E ne faccio tanto più preghiera all'onor. Ministro, perchè, trattandosi di materia finanziaria, credo che poco competeva a me in questo ramo del Parlamento di prendere l'iniziativa di legge, la quale riguarda piuttosto come materia finanziaria l'altro ramo del Parlamento.

Dopo questo sentirò volentieri tutte le spiegazioni che mi si potranno dare, sempre pronto a cedere e piegarmi dinanzi a tutto ciò che sia giusto ed equo.

Senatore CARACCIULO DI BELLA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CARACCIULO DI BELLA, *Relatore*. Io debbo alcuna parola di risposta al mio onorevole amico Pantaleoni.

Egli, nel fare le sue osservazioni su questa legge, ha dedotto i suoi argomenti dalla Relazione che ha presentata l'Ufficio Centrale. Ha detto, se ho bene inteso, che gli antichi Consigli degli ospizi delle provincie meridionali si dovevano considerare come enti morali.

Il tessere qui la storia di questi cosiffatti Consigli sarebbe lavoro piuttosto di erudizione che di pratica utilità e poco conveniente al compito legislativo del Senato.

Erano avanzo dell'antico Tribunale misto che vigeva nel Regno di Napoli, e che era in parte laicale e in parte ecclesiastico; furono riordinate dal Governo, dalla occupazione francese del 1809, ed hanno sempre durato fino all'unificazione del Regno.

Ma qui non si tratta degli ospizi come Consigli; si tratta degli impiegati che erano loro addetti e che ne erano dipendenti.

Qui sta il punto, nel sapere cioè se doveano essere ragguagliati in tutto e per tutto alle condizioni degli altri impiegati dello Stato. Non porta dunque il pregio di discutere quale fosse propriamente il carattere di questi Consigli. Parliamo degli impiegati.

L'onorevole Pantaleoni si oppone al concetto di volerli considerare come veri, assoluti funzionari governativi, e avrebbe quindi preferito il primo disegno di legge dell'onor. Depretis, col quale essi erano chiamati ad adempiere uffici governativi in altre amministrazioni, anzichè il disegno presente, accettato dal signor Ministro, che li riconosce effettivamente come ufficiali del Governo e loro attribuisce eziandio

gli stessi diritti e l'adempimento degli stessi doveri.

L'onorevole Pantaleoni deduce le sue ragioni, persiste, come già fece nell'Ufficio di cui ebbi l'onore di essere commissario, nel negare agli impiegati suddetti il carattere veramente ufficiale, perchè la ritenuta o rilascio del 2 1/2 per cento per le pensioni non si faceva da loro direttamente al Governo, ma ad un altro ente speciale.

Anzitutto credo che sia mestieri di chiarire che qui non si vuol sapere se gl'impiegati di cui discorriamo abbiano oppur no il diritto a riscuotere la pensione, perchè questo diritto loro è intrinsecamente riconosciuto dal decreto del 1864 all'art. 7, che ordina di restringere al possibile il loro numero e di liquidare le pensioni, a norma della legge imperante, a quelli che dovevano per allora essere collocati a riposo. Ma l'essere costoro addetti ai cessati Consigli degli ospizi, chiamati a fare la ritenuta ad un Monte speciale, e l'essere remunerati sui ratizzi delle provincie, non era una condizione speciale esclusivamente di questi, era una condizione che si estendeva nell'antico Reame di Napoli a molti altri.

Ed io posso citare questo esempio all'onor. Senatore Pantaleoni.

Gl'impiegati delle Intendenze erano in gran parte anche stipendiati sui ratizzi o fondi comuni delle provincie fino al 1851. Al 1851 poi essi furono ammessi alla condizione di impiegati governativi; e siccome prima di questo tempo non facevano la solita ritenuta, fu loro computata una ritenuta da pagarsi a doppia annata, per tutte quelle che avrebbero dovuto versare durante gli anni che precedettero la loro parificazione agli ufficiali del governo.

Ora, tale provvedimento non solo dal legislatore dell'Italia unificata fu considerato come buono e come accettabile, ma fu esteso eziandio agli impiegati delle provincie di là del Faro, cioè alla Sicilia.

Veda adunque, onorevole Pantaleoni, che l'essere pagati sui ratizzi, o per contributo, e quindi ricevere come è di ragione, la pensione sui Monti che provengono da questi ratizzi, era una condizione nel Reame di Napoli comune a molti, e quindi non è una ragione per negare agli impiegati di cui discorriamo, il carattere ufficiale a quel modo che il Ministro lo ha loro

riconosciuto, e l'Ufficio Centrale crede anch'esso di dover riconoscere.

Penso che queste ragioni dovrebbero soddisfare l'onorevole Pantaleoni...

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

Senatore CARACCIOLO DI BELLA, *Relatore*... e indurlo a non insistere sul suo assunto di volere escludere questo che è il principio informativo, il documento principale della legge, e accettare la redazione dell'articolo secondo il primo progetto che dall'istesso Ministro Depretis fu preferito, cioè quello con cui si attribuiscono agli impiegati degli ospizi i diritti e i doveri di funzionari dello Stato.

L'onorevole Senatore Pantaleoni ha poi messo in rilievo un altro concetto sul quale, veramente, io non credo che l'Ufficio Centrale dovrebbe dichiararsi in modo assoluto.

Egli ha detto: « Ma perchè dal momento che cotesti monti di pensioni provinciali esistono, e dal momento che con questi si pagano gli impiegati degli ospizi, non potrebbe il Governo incamerarli e farli propri? »

La questione è di poco momento, poichè i fondi che resteranno, una volta che sarà venuto meno il numero degli impiegati, rappresenteranno una così piccola quota, che io non credo che il Governo abbia rinunciato non facendoli propri ad un introito troppo considerevole; credo anzi che abbia fatto opera saggia col dire che questi residui siano adoperati in opere di beneficenza nella stessa provincia. Il sacrificio non è stato grande, e lo scopo a cui tali fondi sono destinati è così corrispondente all'indole della legge stessa, che veramente mi pare sia stato razionale e logico il provvedimento del Governo.

Peraltro, se il concetto dell'onorevole Pantaleoni dovesse prevalere, sarebbe una questione da non doversi trattare nella discussione di questa legge, ma forse meglio in un provvedimento futuro per le Opere pie.

Sta poi al signor Ministro il dire ciò che crederà conveniente in proposito; ripeto che l'Ufficio Centrale non ha da manifestare su questo punto alcuna esplicita dichiarazione.

L'onorevole Pantaleoni ha finito il suo discorso raccomandando all'onorevole Ministro gli impiegati della provincia romana, che si trovano in una condizione poco dissimile da questa degli impiegati che noi raccomandiamo,

ed ha espresso il desiderio che la loro sorte sia parificata alla sorte comune.

Quanto a ciò ancora risponderà il signor Ministro; ed io, per parte mia, mi associo di buon grado al desiderio espresso dall'onorevole Pantaleoni.

PRESIDENTE. L'onorevole Pantaleoni ha facoltà di parlare.

Senatore PANTALEONI. Ringrazio l'onorevole Relatore della risposta che si è compiaciuto di darmi. Conoscevo benissimo quello che si è fatto nelle provincie del Regno di Napoli, e come accadesse che parecchi impiegati fossero pagati sui fondi provinciali.

Però, la lealtà con la quale mi ha replicato l'onorevole Relatore, mi conferma nella mia opinione. Egli ha detto che nel 1881 il Governo, avendo voluto che alcuni impiegati, i quali erano allora pagati dalle provincie soltanto, venissero a diventare impiegati del Governo senz'altro.....

Senatore DE CHSARÈ. Domando la parola.

Senatore PANTALEONI..... che cosa fece? Ha assunto sopra di sè questi impiegati, e ha detto loro: pagherete a me i vostri futuri rilasci per la pensione, e intanto per gli arretrati mettetevi in pari per gli anni relativi.

Questo, se non isbaglio, fu presso a poco il concetto del Governo napoletano nel 1851. E ciò mi dà nuova prova che se quest'impiegati degli uffizi si fossero dovuti considerare come governativi, si sarebbe loro imposta la stessa condizione. Invece nulla di ciò si fece, per lochè non credo che con giustizia essi possono venire a chiedere di essere *reintegrati*. Ed uso la parola *reintegrati* che il primo articolo della legge adopra e che mi riesce troppo aspra ad inghiottire.

Quando in esso mi si dice che questi impiegati *debbono essere reintegrati nei diritti e doveri* che avevano innanzi alla legge del 1862, io sono obbligato a chiedermi: Ma vivaddio, li abbiamo spogliati dunque dei loro diritti; li abbiamo impediti di adempiere ai loro doveri? Vi domando, che cosa abbiamo noi fatto di meglio di quello che fa la gente più violenta e rapace, se l'ipotesi fosse vera.

Con una legge avremmo tolto dei diritti, avremmo impedito l'esercizio di doveri ad alcuni impiegati. Questa sarebbe stata una san-

guinosa ingiustizia, e continuata per venti anni senza rimorsi ad onta dei ripetuti reclami.

Ecco perchè faccio opposizione alla legge, mentre volentieri accetterei il concetto posto dall'onorevole Ministro dell'Interno nel progetto di legge presentato all'altro ramo del Parlamento, e che si fonda, non sopra diritti da noi lesi, che non esistono, ma sopra un'opportunità e convenienza.

Quando verrà la discussione di questo articolo domanderò una spiegazione all'onorevole Relatore intorno ai doveri di quest'impiegati degli antichi ospizi delle provincie meridionali, giacche io ora non so come si possano reintegrare degl'impiegati a doveri verso Corpi che, sieno o no enti morali, ad ogni modo non esistono più.

Infine, questo riguarderebbe una questione che cadrebbe in acconcio nella discussione sull'articolo primo: perciò non insisto ora; e mi limito dunque a dire che: secondo me, non sarebbero equamente quegli impiegati compensati in questo modo, e la legge sarebbe ben difettiva se quest'impiegati fossero stati trattati ingiustamente come si pretende. Poscia aggiungo che una volta che si compiesse un tratto di giustizia e di equità, che io credo piuttosto di convenienza governativa, verso quest'impiegati, voglia l'onorevole Ministro adottare un qualche temperamento di equità verso gl'impiegati degli ospedali di Roma che erano stati dichiarati sotto al rapporto delle giubilazioni come al postutto governativi. Mi affretto a dire però, che nel pregare l'onorevole Ministro affinché si voglia occupare della loro posizione, non ho preteso mainè pretendo di metterli in questa categoria degl'impiegati degli ospizi meridionali, perchè veramente non ci appartengono, e la questione è veramente diversa.

PRESIDENTE. Il Senatore Tabarrini ha la parola.

Senatore TABARRINI. In questo progetto di legge, di cui io non voglio contestare il principio, pare a me che manchi qualche disposizione la quale tuteli le Opere pie, gravate dall'onere dei ratizzi.

La legge del 1862, nel tempo che aboliva i Consigli degli ospizi, stabiliva che le Opere pie continuassero i ratizzi in modo transitorio, per provvedere agli stipendi ed alle pensioni degli impiegati che vi erano addetti. Più chiaramente ancora il decreto del 1864 stabilì transitori i

ratizzi, dei quali era tassativamente determinata l'erogazione, e che avrebbero dovuto cessare di mano in mano che fossero venuti a mancare gli impiegati dei cessati Consigli degli ospizi, o non si fosse altrimenti provveduto alla loro sorte. Ma le Opere pie, non ostante queste disposizioni, hanno continuato a pagare questi ratizzi in modo da eccitare spesso i loro giusti reclami. Le opere pie alcune volte si sono lamentate che i ratizzi invece di diminuire aumentavano, malgrado che gl'impiegati andassero a mancare. Altre volte le Opere pie si sono lagnate, perchè questi ratizzi non erano impiegati al fine al quale li destinava la legge, adducendo che le amministrazioni provinciali ne usavano per retribuire altri loro impiegati, e fino per acquisto di oggetti di cancelleria.

E fu in questo senso che il Consiglio di Stato richiamò sempre le amministrazioni provinciali alla esatta osservanza del decreto del 1864, e volle che i ratizzi non fossero distratti dai fini determinati dalla legge, dichiarandoli in questo senso un debito delle Opere pie, al quale, meno i casi di abusi, non si potevano sottrarre, finchè durava lo stato transitorio.

Per altro in questa legge, la quale sanziona di nuovo questi ratizzi delle Opere pie, sarebbe stato utile di stabilire un sindacato sulla loro erogazione, affinchè siano pagati nella maniera strettamente voluta dalla legge. Senza questo sindacato, io ho grande paura che questi 100 o 120 impiegati, quanti ne conta la Relazione dell'onorevole Ufficio Centrale, siano 100 immortali che durino chi sa per quanto a gravare i bilanci delle Opere pie, imponendo loro un onere assai grave e che distrae i fondi dalla loro ordinaria destinazione di beneficenza.

A questo riguardo io avrei voluto nella legge qualche disposizione che desse garanzia alle Amministrazioni delle Opere pie che questi oneri vanno in una progressione decrescente, che sono un onere transitorio, e che un giorno o l'altro spariranno.

Il lasciare tutto questo alle Deputazioni provinciali e alle Prefetture senza sindacato, e senza far persuase le Opere pie che in questa prelevazione delle loro rendite non si va al di là della legge, a me è parso una lacuna nella legge che si discute.

Se l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale

mi darà qualche spiegazione gliene sarò grato. Io non faccio proposte, ma accenno solamente a un desiderio.

PRESIDENTE. Il Senatore De Cesare ha la parola.

Senatore DE CESARE. Non seguirò l'ordine di idee dell'onorevole Senatore Tabarrini, idee giustissime e di savia preveggenza, inquantochè di quei tali fondi di ratizzi nelle provincie meridionali ne vedemmo delle belle, sino al pagamento dei confetti che si buttavano per le vie cittadine negli ultimi giorni di carnevale. (*ilarità*).

Ma lascio quest'ordine d'idee, ed invece seguirò l'onorevole mio amico Pantaleoni e chiarirò taluni suoi dubbi intorno al progetto di legge che ora si discute.

Non solo nell'ex Regno delle Due Sicilie, ma in tutti gli altri antichi Stati d'Italia vi erano impiegati governativi che non avevano diritto a pensione a carico dello Stato.

A Napoli vi erano gl'impiegati degli ospizi; vi erano i professori dei Licei; i pretori e tanti altri impiegati governativi nominati con decreto reale, i quali non avevano diritto a pensione. Venne la legge provinciale e comunale del 1816, e proclamò che gl'impiegati di ogni genere nell'amministrazione civile che ricevevano soldo sia direttamente o indirettamente dalla Tesoreria generale e rilasciavano il due e mezzo per cento a favore del monte delle vedove e dei ritirati, avevan diritto alla giubilazione con pensione a carico dei Comuni rispettivi.

Il Decreto del 3 maggio 1816 sulle pensioni manifestò gli stessi principî e modalità in ordine agli impiegati che avevano soldo di regio conto, ovvero sul bilancio dello Stato.

Tutti gl'impiegati domandarono di partecipare al beneficio della pensione, e il Governo dichiarò che lo potevano se rilasciavano il due e mezzo per cento sullo stipendio, formando all'uopo un monte speciale detto delle pensioni.

I Monti di pensione furono istituiti in ogni provincia meridionale, in cui gl'impiegati degli ospizi versarono il due e mezzo per cento.

Ora, io dico apertamente: esistono codesti fondi per le pensioni, o furono ceduti ad altri Corpi morali, o pure furon incamerati dal Governo? Se i fondi esistono e sono già iscritti

sul Gran Libro del Debito pubblico, io non so perchè si voglia impedire agli antichi impiegati degli ospizi di liquidare la loro pensione a carico delle provincie?

Domando io, è questo un atto di giustizia?

Io lodo adunque il Governo di aver presentato questo progetto di legge di vera riparazione ed equità.

Ecco chiarito all'onorevole mio amico Senatore Pantaleoni il dubbio intorno alla natura degli impiegati degli ospizi delle provincie meridionali.

Gli chiarirò ora anche il dubbio sugli impiegati degli ospedali romani, almeno per quanto io sappia e consti a me.

Gl'impiegati degli ospedali romani erano nell'identica condizione degli impiegati degli ospizi napoletani; essi dichiaravano di voler far la ritenuta ordinaria e straordinaria, secondo il *motu proprio* del 1828.

Entrato felicemente in Roma il Governo italiano, egli pubblicò tutte le leggi del Regno, tra le quali vi fu quella sull'amministrazione provinciale e comunale. E poichè sotto l'impero della legge italiana gli ospedali provinciali e comunali non hanno niente da fare con lo Stato, il Governo disse allora che gli impiegati spedalieri non dovevano fare più il rilascio sul loro soldo nelle casse governative, ma in quelle del Comune o della Provincia, perchè eran divenuti impiegati appunto della provincia o del Comune.

Allora gl'impiegati spedalieri domandarono il decreto di collocamento a riposo, e furono tutti giubilati, e liquidarono la loro pensione anche col minimo servizio di un anno; imperocchè, secondo l'ultima legge pontificia, la pensione si liquida per quarantesimi; sicchè anche un anno di servizio, ripeto, dà diritto ad un quarantesimo, due anni a due quarantesimi di pensione, e così via via. Per conseguenza non so che cosa possa fare il Governo per codesti impiegati degli ospedali; essi hanno già liquidato la loro pensione, non sono più impiegati governativi, non hanno fatto più rilascio nelle casse dello Stato. Che cosa può fare per essi il Governo? Che diritti ha da reintegrare? Quali riparazioni può proporre per tali pensionati?

Relativamente a ciò, gl'impiegati romani e gl'impiegati meridionali sono ai poli oppo-

sti. Per questi c'è bisogno di una riparazione, e lodo il Governo di averla fatta; per quelli che hanno già liquidato i loro diritti non saprei che cosa il Governo possa fare.

Ecco, secondo me, con l'appoggio delle leggi, chiarito l'altro dubbio dell'onorevole mio amico Senatore Pantaleoni. Voglio sperare che ne sia soddisfatto.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Zini ha facoltà di parlare.

Senatore ZINI. Io voleva semplicemente rispondere all'onorevole Senatore Tabarrini, il quale ha, non sollevato, ma toccato di sbieco una questione eziandio più grave di quella che ha esposto.

Se egli ha avuto la bontà di dare una scorsa alla Relazione, egli avrà veduto che dubbi molto più gravi sono sorti appunto intorno quell'inciso dell'art. 6 che parla dei *ralizzi*. Ma a quest'ora, ridotti a così scarso numero, è impossibile svolgere questa questione, che credo meriti tutta l'attenzione del Ministro e del Senato, per la qual cosa io proporrei che fosse rimandata a domani la prosecuzione di questa discussione, chè allora si potrà svolgere più tranquillamente.

Osserverò solo che si potrebbe muovere qualche dubbio in quanto alle risposte, forse troppo recise, che ha portato l'onorevole Senatore De Cesare al Senatore Pantaleoni, intorno allo affermato incameramento del fondo di quelle pensioni.

Gioverà ancora considerare che la legge per le pensioni degli impiegati degli ospizi nelle provincie meridionali fu una legge tutta speciale, e posteriore a quella che regolava le pensioni degl'impiegati in generale del Regno delle Due Sicilie.

È cosa adunque anco questa da riscontrarsi; e riverrà opportuna nella seduta di domani, se la presente discussione verrà rinviata, come ho proposto.

PRESIDENTE. Il Senatore Zini propone che il seguito della odierna discussione sia rimandato a domani.

Coloro i quali intendono di approvare questa proposta, sono pregati di sorgere.

(Approvato).

PRESIDENTE. Domani adunque seduta pubblica e ben si intende che la parola spetterà per primo al Senatore Zini.

La seduta avrà luogo alle ore 2 pomeridiane col seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Avanzamento nel personale della R. Marina militare;

Disposizioni circa gl'impiegati dei cessati Consigli degli ospizi delle provincie meridionali.

II. Discussione sulle proposte di modificazioni al Regolamento del Senato.

La seduta è sciolta (ore 6).

